

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 ottobre 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2016, n. 6.

Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative). Abrogazione della legge regionale 19 agosto 1994, n. 51 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative per lo sviluppo e il potenziamento delle attività artigianali). (16R00380) Pag. 1

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2016, n. 6.

Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. (16R00218) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2016, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56). (16R00253) Pag. 9


REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 marzo 2016, n. 059/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 222. (16R00278) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 aprile 2016, n. 065/Pres.

Regolamento per la determinazione del canone demaniale relativo alla concessione per l'estrazione di materiale litoide e criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque). (16R00279) Pag. 13



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2016, n. 6.

Norme sul funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo di cui alla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo). Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo). (16R00257). *Pag.* 16

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2016, n. 7.

Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. (16R00258). *Pag.* 19

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2016, n. 24.

Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 64/2009. (16R00305). *Pag.* 21

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2016, n. 25.

Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015. (16R00306). *Pag.* 26

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2016, n. 10.

Interventi per l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale in caso di morosità incolpevole. (16R00254). *Pag.* 38

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2016, n. 11.

Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011. (16R00255) *Pag.* 39

REGIONE SICILIA

LEGGE 21 aprile 2016, n. 7.

Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale. (16R00267). *Pag.* 41



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2016, n. 6.

Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative). Abrogazione della legge regionale 19 agosto 1994, n. 51 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative per lo sviluppo e il potenziamento delle attività artigianali).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 25 del 14 giugno 2016).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84

1. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), le parole: «nell'edificio denominato Pépinière d'entreprises, situato» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area ex Ilssa Viola, situata».

2. Il comma 8 dell'art. 8 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente: «8. I contributi possono essere erogati per stati di avanzamento del progetto di ricerca. Può inoltre essere concessa un'anticipazione del contributo, nella percentuale massima stabilita nel bando di gara, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.».

Art. 2.

Modificazione all'art. 11 della l.r. 84/1993

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 11 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente: «I contributi sono erogati sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell'attività di ricerca, condotti da Finaosta S.p.A. o dalla struttura competente.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 84/1993

1. L'art. 13 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente: «Art. 13 (Controlli). — 1. Ai fini della valutazione in merito alla corretta utilizzazione dei contributi, i beneficiari

provvedono a presentare alla struttura regionale competente in materia di industria, entro i termini stabiliti dal bando di gara, una relazione tecnica che illustri le modalità di attuazione degli interventi, l'avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati conseguiti, valutata, secondo le indicazioni contenute nel bando di gara, da Finaosta S.p.A. o dalla struttura regionale competente in materia di industria.».

Art. 4.

Modificazione all'art. 14 della l.r. 84/1993

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 84/1993, dopo le parole «mancata presentazione» sono inserite le seguenti: «o valutazione negativa».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 15 della l.r. 84/1993

1. L'art. 15 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente: «Art. 15 (Divieto di cumulo). — 1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con agevolazioni di qualunque fonte pubblica per gli stessi costi ammissibili.».

Art. 6.

Modificazione all'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), è inserita la seguente: «h-bis) lavorazioni in pelle e cuoio;».

Art. 7.

Modificazione all'art. 8 della l.r. 2/2003

1. Alla lettera a-bis) del comma 2 dell'art. 8 della l.r. 2/2003, le parole: «organizzati da Comuni, Comunità montane, associazioni e fondazioni,» sono soppresse.

Art. 8.

Modificazioni all'art. 11 della l.r. 2/2003

1. Il comma 1 dell'art. 11 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente: «1. La Regione incentiva i corsi per l'apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali di tradizione, in particolare quelli relativi a lavorazioni in via di progressivo abbandono, organizzati in Valle d'Aosta da enti pubblici o privati, quali Comuni, Unités des Communes valdôtaines, associazioni, fondazioni e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.».

Art. 9.

Modificazioni all'art. 12 della l.r. 2/2003

1. Il comma 2 dell'art. 12 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini della concessione dei contributi, gli enti interessati presentano alla struttura competente, entro il termine stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 2, apposita istanza



corredata del programma delle attività formative che intendono realizzare. Con la medesima deliberazione sono anche stabiliti i termini per la concessione o il diniego dei contributi e per la rendicontazione finale.».

2. Il comma 3 dell'art. 12 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente: «3. I contributi sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura competente.».

Art. 10.

Modificazione all'art. 2 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

Art. 11.

Modificazioni all'art. 5 della l.r. 14/2011

1. Il comma 2 dell'art. 5 della l.r. 14/2011 è sostituito dal seguente: «2. I contributi sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura competente, previo parere della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.), in merito alla sostenibilità economico-finanziaria del piano di sviluppo. La struttura competente può avvalersi del supporto di un soggetto esperto in merito alla valutazione dell'innovatività, della sostenibilità tecnica e delle prospettive di mercato del piano di sviluppo. In relazione alla complessità della valutazione del piano di sviluppo, la struttura competente può, inoltre, avvalersi del supporto di più soggetti, sino ad un massimo di tre.».

2. Il comma 3 dell'art. 5 della l.r. 14/2011 è sostituito dal seguente: «3. I contributi sono erogati, se del caso anche in misura parziale rispetto all'importo concesso, sulla base degli esiti della verifica tecnico-amministrativa delle spese, dell'avanzamento del piano di sviluppo, della conformità al piano presentato e del raggiungimento degli obiettivi di crescita dell'impresa, condotta da FINAOSTA S.p.A. o dalla struttura competente.».

3. Al comma 4 dell'art. 5 della l.r. 14/2011, le parole: «nella misura massima del 30 per cento,» sono soppresse.

4. Il comma 7 dell'art. 5 della l.r. 14/2011 è sostituito dal seguente: «7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce ulteriori criteri e modalità relativi alla concessione, all'erogazione, al diniego e alla revoca dei contributi. La medesima deliberazione può prevedere, in alternativa al procedimento a sportello, la concessione dei contributi mediante procedimento a bando e definire, ove necessario, i settori da privilegiare nell'attribuzione delle risorse e i relativi massimali di contributo. Nel caso di procedimenti a bando, la Giunta regionale stabilisce, inoltre, i requisiti e i termini per la presentazione delle domande, indicando le risorse disponibili e le modalità di selezione delle iniziative ammissibili.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 14/2011

1. L'art. 8 della l.r. 14/2011 è sostituito dal seguente: «Art. 8 (*Divieto di cumulo*). — 1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con agevolazioni di qualunque fonte pubblica per gli stessi costi ammissibili.».

Art. 13.

Disposizione transitoria

1. Le domande di contributo di cui all'articolo 8 della l.r. 84/1993, come modificato dall'art. 1 della presente legge, presentate nell'anno 2014 e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato ancora adottato il provvedimento di concessione, sono istruite, previo aggiornamento del progetto da parte dei richiedenti il contributo, nell'ambito dei procedimenti a bando avviati ai sensi dell'art. 11 della medesima legge regionale, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a*) la legge regionale 19 agosto 1994, n. 51 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative per lo sviluppo e il potenziamento delle attività artigianali);
- b*) l'art. 6 della l.r. 14/2011.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 11 della presente legge è determinato in annui euro 5.000 a decorrere dall'anno 2016.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 nell'unità previsionale di base 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.3.1.11 (Comitati e commissioni).

4. Gli oneri relativi ai pareri tecnici e specialistici di cui all'art. 11 della presente legge possono essere finanziati anche mediante l'utilizzo delle somme già disponibili presso Finaosta S.p.A. autorizzate dall'articolo 9, commi 5 e 6, della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 16 (Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di agevolazioni. Modificazioni di leggi regionali).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 16.

*Rifinanziamento della spesa
in materia di politiche del lavoro*

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi in materia di politiche del lavoro di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), è rideterminata, per il triennio 2016/2018, in complessivi euro 3.820.000, annualmente così suddivisa:

anno 2016 euro 1.460.000;

anno 2017 euro 1.180.000;

anno 2018 euro 1.180.000

(UPB 01.04.02.16 Opere di pubblica utilità - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.; UPB 01.11.08.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

2. Al finanziamento del maggiore onere di cui al comma 1 a carico dell'UPB 01.04.02.16 e quantificato, per l'anno 2016, in euro 280.000, si provvede mediante la riduzione per pari importo degli stanziamenti iscritti per lo stesso anno nell'UPB 01.08.04.10 (Soggetti a rischio di esclusione sociale - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).

3. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 maggio 2016

ROLLANDIN

(*Omissis*).

16R00380

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2016, n. 6.

Bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

(*Pubblicata nel Secondo Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 7 aprile 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Norme per l'adeguamento alle disposizioni
del decreto legislativo n. 118/2011*

1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la Regione si adegua alle versioni aggiornate degli schemi di bilancio, del piano dei conti integrato e dei principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria.

2. Al fine di assicurare l'autonomia contabile, il consiglio regionale adotta i medesimi schemi di bilancio, i medesimi sistemi contabili e i medesimi principi contabili della giunta regionale disposti dalla normativa statale contenuta nel decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 2.

Previsioni

1. Per l'esercizio finanziario 2016, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 19.710.863.899,60 e di cassa per euro 18.419.394.140,83 e spese in termini di competenza per euro 19.710.863.899,60 ed in termini di cassa per euro 18.419.394.140,83, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2017 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 18.574.768.496,13 e spese



in termini di competenza per euro 18.574.768.496,13, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2018 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 decreto legislativo n. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 18.086.523.300,36 e spese in termini di competenza per euro 18.086.523.300,36, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 3.

Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

- a) la nota integrativa (allegato 1);
- b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
- c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
- d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
- e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);
- f) il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 6);
- g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
- h) l'elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 8);
- i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
- l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 10);
- m) l'elenco delle entrate e delle spese articolate in unità previsionali di base, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (allegato 11);
- n) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 12);
- o) il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 13);
- p) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14);
- q) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 15);
- r) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 16).

Art. 4.

Accordi di programma

1. Nella missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma sentita la commissione consiliare competente.

Art. 5.

Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati

1. Nella missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018 sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati.

2. La giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

Art. 6.

Fondi speciali

1. Nella missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018 sono iscritti i seguenti fondi:

a) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;

b) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo.


2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.

Art. 7.

Fondi per la reiscrizione dei residui perenti

1. Nella missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018 sono approvati i fondi per il pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori.

2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.



Art. 8.

Fondi rischi per sentenze

1. Nella missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018 sono iscritti il fondo rischi per sentenza Corte d'appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012 ed il fondo rischi per sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015 - Trasferimenti alle province.

2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della giunta regionale.

Art. 9.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Nella missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018 è iscritto un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sui singoli capitoli di spesa, con uno stanziamento pari a euro 2.694.849.652,97.

2. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.

Art. 10.

Variazioni

1. Ferme restando le variazioni di cui agli articoli precedenti, la giunta regionale, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011, provvede mediante provvedimento amministrativo alle seguenti ulteriori variazioni:

a) istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

f) variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;

g) variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;

h) variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

i) variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

2. In fase di prima applicazione dei principi contabili previsti dal decreto legislativo n. 118/2011, sono consentite, mediante deliberazione del consiglio regionale, variazioni compensative tra le diverse unità di voto del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 al fine di garantire la massima coerenza dei capitoli con le differenti tipologie e categorie delle entrate e con le differenti missioni, programmi e macroaggregati delle spese.

Art. 11.

Comunicazioni relative alle politiche di bilancio adottate dalla giunta regionale

1. La giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente le modifiche attuate con provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e ne fa oggetto di una comunicazione mensile alla commissione stessa.

Art. 12.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate citate nell'allegato A di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

Art. 13.

Modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili

1. Anche al fine di dare attuazione all'art. 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo n. 118/2011 in merito agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci, la riscossione dei crediti certi ed esigibili può essere effettuata in fase di ordinazione delle spese, qualora i soggetti debitori siano anche beneficiari di pagamenti regionali erogati a qualsiasi titolo, anche qualora le spese siano finanziate con risorse derivanti da trasferimenti o assegnazioni a specifica destinazione.

2. La giunta regionale provvede a disciplinare le modalità operative per l'applicazione della disposizione di cui al comma 1.



Art. 14.

Restituzione depositi cauzionali introitati in anni pregressi

1. Le somme accertate ed incassate a titolo di deposito cauzionale, che non trovano impegno di spesa tra le partite di giro, sono iscritte per la restituzione su apposito capitolo di spesa di nuova istituzione denominato «Spesa per la restituzione depositi cauzionali introitati in anni pregressi» con uno stanziamento di euro 200.000,00 per l'anno finanziario 2016 che trova copertura finanziaria nella missione 1, programma 01.03, del bilancio di previsione finanziaria 2016-2018.

Art. 15.

Stanziamenti di residui e cassa

1. Gli allegati di cui all'art. 3 sono variati negli stanziamenti di residui e cassa, rispettivamente per titoli e tipologie dell'entrata e per missioni, programmi e titoli dell'uscita, secondo le previsioni di cui all'allegato B della presente legge.

Art. 16.

Fondi per la gestione ittica

1. Le entrate derivanti dalle tasse di rilascio delle licenze di pesca, introitate negli appositi capitoli del bilancio regionale, sono iscritte nei capitoli di spesa, istituiti nella missione di competenza, relativi alle materie della gestione ittica, quali:

- a) contributi alle province, alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale per interventi e iniziative concernenti la protezione dell'ambiente ai fini faunistici, la tutela della fauna e la disciplina della caccia;
- b) contributi per la realizzazione di progetti e attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca;
- c) trasferimenti per iniziative di tutela della fauna ittica.

Art. 17.

Servizio Comunic@Ens

1. La Regione, nel rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, concede per gli anni 2016-2018 al consiglio regionale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), associazione di tutela delle persone con disabilità uditiva rappresentativa a livello nazionale e dotato di sedi regionali, un contributo volto alla realizzazione del «Servizio Comunic@Ens» per il territorio regionale piemontese al fine di garantire il superamento delle barriere attraverso un sistema complesso di comunicazione che, mediante l'utilizzo di apparecchi con sistema di codifica audio multicanale, di un servizio dedicato con messaggi brevi e con interscambio in tempo reale nonché di un servizio di telesoccorso e teleassistenza, consenta alle persone non udenti di mettersi in contatto e dialogare con quelle udenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce al consiglio regionale dell'ENS, per la prosecuzione del progetto «Servizio Comunic@Ens» regionale sul territorio piemontese, un contributo annuo pari a euro 252.000,00, che trova copertura finanziaria nella missione 12, programma 12.07, del bilancio di previsione 2016-2018.

Art. 18.

Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Piemonte

1. Per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee è istituito, con deliberazione della giunta regionale ed in conformità a quanto previsto all'art. 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), l'Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Piemonte, avente ad oggetto esclusivo la gestione di tali interventi, dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica.

2. Sono trasferiti all'Organismo strumentale di cui al comma 1 tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Il patrimonio dell'Organismo strumentale di cui al comma 1 è costituito solo dall'eventuale fondo di cassa e dai crediti e dai debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività l'organismo si avvale dei beni e del personale della Regione, che garantisce l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'Organismo medesimo per gli interventi europei.

4. Per la gestione dell'Organismo strumentale di cui al comma 1 sono istituiti un apposito conto di tesoreria unica intestato allo stesso Organismo ed un corrispondente conto corrente presso il tesoriere della Regione.

5. La giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 1, provvede alla definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell'organismo strumentale ed individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 19.

Aumento di capitale di Finpiemonte S.p.A.

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a sottoscrivere, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, aumenti di capitale di Finpiemonte S.p.A., nella sua qualità di finanziaria regionale operante, quale società strumentale a sostegno dello sviluppo economico e sociale della ricerca e della competitività del territorio piemontese, nel quadro delle direttive, degli indirizzi e della programmazione regionale, al fine di consentirne il rafforzamento patrimoniale ed il mantenimento della qualifica di intermediario finanziario iscritto al nuovo albo unico di Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).



2. Le direttive e gli indirizzi della programmazione regionale, di cui al comma 1, hanno valenza triennale e sono definiti con apposita deliberazione del consiglio regionale che approva eventuali aggiornamenti annuali in coincidenza con la legge di bilancio.

3. A copertura degli aumenti di capitale di cui al comma 1 è utilizzata la liquidità dovuta da Finpiemonte S.p.A., in restituzione alla Regione, risultante dalla gestione dei fondi presso essa costituiti ed indicati nelle leggi regionali di cui all'allegato C della presente legge.

4. La deliberazione di cui al comma 1, avente carattere annuale, è adottata, sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con il quadro economico-finanziario regionale e ricomprende successivi rientri di liquidità che si registrano sui medesimi fondi fino al 31 dicembre 2021.

5. Gli atti posti in essere da Finpiemonte S.p.A. in applicazione del presente articolo che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione e de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Art. 20.

Contributo per il recupero energetico dei rifiuti di provenienza extraregionale

1. Il contributo di cui all'art. 35, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è determinato nella misura di euro 20,00 per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale trattato in impianti di recupero energetico con operazione autorizzata R1.

2. Con propria deliberazione la giunta regionale provvede a definire i termini e le modalità di versamento e le altre norme di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. I proventi derivanti dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono introitati ad apposito capitolo, da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata con decorrenza dall'esercizio finanziario 2016, con la denominazione «Introiti derivanti dal versamento del contributo dovuto dai gestori degli impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in Piemonte per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale (art. 35, comma 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)» con lo stanziamento di euro 400.000,00.

4. Nello stato di previsione della spesa, alla missione 9, programma 09.03, è istituito con decorrenza dall'esercizio finanziario 2016 e con vincolo al capitolo d'entrata, il capitolo con la denominazione «Finanziamenti a soggetti pubblici per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e per le altre finalità di cui all'art. 35, comma 7 del decreto legge 12 settembre 2014, 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.» con lo stanziamento di 400.000,00 euro, da utilizzarsi nei limiti delle somme effettivamente incassate.

Art. 21.

Trasferimenti all'Ente di gestione dei Sacri Monti per il sostegno del Sacro Monte di Oropa

1. La giunta regionale è autorizzata a destinare sul capitolo 169972, di cui alla missione 9, programma 09.05, del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, risorse finanziarie per un ammontare di euro 150.000,00 finalizzate alla copertura degli oneri per la gestione corrente del Sacro Monte di Oropa, a fronte di specifica autonoma rendicontazione.

Art. 22.

Anticipazioni a SCR-Piemonte S.p.A. delle spese per la realizzazione dell'interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario a stazione Rebaudengo

1. Per consentire la realizzazione dell'interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario a stazione Rebaudengo, per la quale SCR-Piemonte S.p.A. opera come mandatario senza rappresentanza, la Regione eroga un'anticipazione di importo idoneo a consentire a SCR la gestione di cassa, in rapporto alla previsione di spesa annua comunicata dalla stessa entro il mese di giugno dell'anno finanziario precedente.

2. SCR-Piemonte S.p.A. provvede a rimborsare le risorse finanziarie di cui al comma 1, ricevute a titolo di anticipazione, alla fine di ciascun esercizio finanziario.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nello stato di previsione dell'entrata, al titolo III, tipologia 500, categoria 4050300, è istituito il capitolo denominato «Restituzione da parte di SCR-Piemonte S.p.A. dell'anticipazione per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario a stazione Rebaudengo» e, nello stato di previsione della spesa, alla missione 10, programma 10.05, macroaggregato 203, è istituito il capitolo denominato «Anticipazione a SCR-Piemonte S.p.A. per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario a stazione Rebaudengo», entrambi con la dotazione finanziaria di euro 15.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2016.



Art. 23.

Risorse conferite ai Confidi

1. Al fine di favorire il rilascio di un volume significativo di garanzie a favore del sistema delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 «Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali»), le risorse residue derivanti dal decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e conferite ad Eurofidi e Unionfidi ai sensi della direttiva del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2001, sono mantenute in capo ad Eurofidi ed Unionfidi per consentire di offrire garanzie congrue alle necessità delle piccole e medie imprese piemontesi, derivanti da danni o fattori di rischio legati ad eventi calamitosi.

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale n. 34/2004

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004 n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), le parole «intervento concesso» sono sostituite dalle seguenti: «intervento indebitamente fruito».

2. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 34/2004 è abrogata.

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale n. 19/2007

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR-Piemonte S.p.A.)). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte)), è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Ai fini di un'appropriata contabilizzazione nel bilancio di SCR-Piemonte S.p.A., il trasferimento di cui al comma 3-*bis* viene utilizzato per il rimborso della rata di mutuo dovuto ed è contabilizzato, per la parte capitale corrispondente, quale riduzione del credito verso la Regione relativamente a quanto SCR-Piemonte S.p.A. ha realizzato per incarico della Regione stessa anteriormente a quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015). Un importo pari al credito iscritto a tale titolo al 31 dicembre 2015 da SCR-Piemonte S.p.A. è rilevato come debito nello stato patrimoniale della Regione.»

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale n. 11/2012

1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), dopo le parole «sono assegnati» sono inserite le seguenti: «per almeno un quinquennio».

2. Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 11/2012 è abrogato.

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale n. 1/2014

1. L'art. 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014-2020*). — 1. Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR per il cofinanziamento della quota regionale è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa complessiva di euro 186.518.780,15 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2015 al 2020.

2. È adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al PSR FEASR 2014-2020 come da allegato B della presente legge.

3. La quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui all'allegato B del comma 2, è iscritta nel capitolo di spesa, da istituire nella missione 16, programma 16.01, denominato «Somme da versare all'organismo pagatore a titolo di quota di cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (Regolamento UE n. 1305/2013)». Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 è pari ad euro 26.000.000,00 per ciascuna annualità.

4. Alla copertura della quota di compartecipazione regionale di cui al comma 3 si provvede per l'anno finanziario 2016 con le risorse di cui all'art. 8 e con le risorse di cui al titolo I, tipologia 101 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e per gli anni successivi, fino al 2020, vincolando una quota equivalente delle entrate derivanti dal gettito IRPEF.

5. È adottato il piano finanziario indicativo degli interventi a titolarità regionale previsti nel PSR 2014-2020 della Regione, di cui alla decisione della Commissione europea n. C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015, come indicato dall'allegato C della presente legge.»



Art. 28.

Disposizioni finali

1. Le modifiche apportate all'art. 12 della legge regionale n. 34/2004 ad opera delle disposizioni di cui all'art. 24 della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 34/2004, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

2. Gli incentivi annuali determinati a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione nell'anno 2015 sono erogati a tali comuni nel solo caso in cui risultino essere più favorevoli rispetto a quelli rideterminati dalla giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale n. 11/2012, come modificato dall'art. 26 della presente legge.

Art. 29.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) l'art. 17 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale);

b) il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»);

c) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015).

Art. 30.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 6 aprile 2016

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

16R00218

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2016, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni») è sostituito dal seguente:

«2. A completamento delle funzioni confermate dalla presente legge, in materia di energia, sono attribuite alle province le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti, compresi quelli di distribuzione energetica, non facenti parte delle reti energetiche nazionali o non inseriti in obiettivi strategici definiti a livello regionale. Le province, in deroga alle modalità stabilite all'art. 3, esercitano tali funzioni in forma singola.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 23/2015 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora i gasdotti ed oleodotti di cui al comma 2 non siano totalmente ricompresi nel territorio di una provincia, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli stessi sono rilasciate dalla provincia ove l'infrastruttura ricade in misura prevalente, d'intesa con le altre province attraversate dalla medesima.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 23/2015

1. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2015 le parole «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2016».



Art. 3.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 23/2015

1. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 le parole «di cui all'art. 2, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 2, comma 2».

2. Al comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015, dopo le parole «singole province i», sono inserite le seguenti: «procedimenti relativi a».

3. Il secondo periodo del comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 è soppresso.

4. Dopo il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 è inserito il seguente:

«6-bis. In deroga a quanto previsto al comma 3, restano nella titolarità delle singole province i procedimenti relativi a progetti e le attività finanziate con la programmazione comunitaria FSE 2014/2020, già avviati entro la data di cui all'art. 11.».

5. Dopo il comma 6-bis dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015, come introdotto dal comma 4, è inserito il seguente:

«6-ter. Nei casi disciplinati ai commi 6 e 6-bis, le province concludono, nei termini che discendono dalla disciplina comunitaria, i procedimenti avviati, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi, ivi compreso l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.».

6. Al comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 le parole «ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5, 6 e 6-bis».

7. Dopo il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 è inserito il seguente:

«7-bis. Gli accordi di cui all'art. 10 individuano le attività istruttorie o di supporto da compiere a favore degli uffici degli enti locali nonché i provvedimenti, gli atti e le attività che devono essere posti in essere dal personale trasferito, che opera a tal fine funzionalmente anche per l'ente locale con ricadute sul relativo bilancio. Tali provvedimenti, atti e attività sono adottati e svolti sulla base della disciplina propria dell'ente locale interessato ed i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati agli enti locali, compreso l'eventuale relativo contenzioso.».

8. Dopo il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2015 è aggiunto il seguente:

«8-bis. La conclusione dei procedimenti di autorizzazione in materia di attività estrattive di cui all'art. 2, comma 3, già avviati dai comuni alla data del 31 dicembre 2015, rimane di competenza dei medesimi. A partire dalla data di cui all'art. 11, le province e la Città metropolitana di Torino esercitano le funzioni di vigilanza di cui all'art. 19 della legge regionale n. 69/1978 anche relativamente ai siti i cui procedimenti sono già stati avviati dai comuni entro la medesima data.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 23/2015

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 23/2015 è inserita la seguente:

«i-bis) il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 69/1978 è sostituito dal seguente:

2. Le province e la Città metropolitana di Torino, con le modalità definite all'art. 4, comma 1, segnalano alla regione eventuali irregolarità riscontrate nelle coltivazioni autorizzate dalla regione e nelle concessioni di cui all'art. 11».

2. Dopo la lettera i-bis) del comma 1 dell'art. 22 della l.r. 23/2015, come introdotta dal comma 1, è inserita la seguente:

«i-ter) il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 69/1978 è sostituito dal seguente:

3. La regione segnala alle province ed alla Città metropolitana di Torino, eventuali irregolarità riscontrate nelle coltivazioni autorizzate dalle medesime.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 23/2015

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2015 è sostituita dalla seguente:

«g) la lettera g) del comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 44/2000;».

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2015 è inserita la seguente:

«g-bis) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 44/2000 le parole «alla Regione e»».

3. La lettera o) del comma 1 dell'art. 23 della l.r. 23/2015 è sostituita dalla seguente:

«o) la lettera n) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79);».

4. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2015 è inserita la seguente:

«o-bis) alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2002 le parole «alla Regione e»».


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 22 aprile 2016

CHIAMPARINO

16R00253



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 marzo 2016, n. 059/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 222.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 13 aprile 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);

Visto, in particolare, l'art. 9 della legge regionale 13/2004, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale;

Visto il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», emanato con proprio decreto 21 ottobre 2015 n. 0222/Pres.;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di Bilancio 2016-2018) che ha modificato l'art. 9 della legge regionale 13/2004, introducendo la possibilità di ammettere a contributo anche le spese di avvio e funzionamento dell'attività professionale sostenute dal professionista nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

Considerata la necessità di integrare e modificare la disciplina regolamentare in materia di contributi per spese di avvio e funzionamento dell'attività professionale, in forma individuale, di cui al proprio decreto 21 ottobre 2015, n. 0222/Pres.;

Atteso che la II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 9 marzo 2016, ha espresso parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 213 del 12 febbraio 2016 concernente «Regolamento di modifica al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 222. Approvazione preliminare»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 222»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 425 del 18 marzo 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 222», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 222.

(Omissis).

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 del decreto
del Presidente della Regione n. 222/2015*

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 222 (Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attua-



zione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto.

Qualora nella domanda di contributo siano inserite spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, l'inizio del periodo contributivo coincide con la data del primo documento di spesa ammesso a contributo»;

b) dopo la lettera g) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«g-bis) spese di coworking: spese relative alla condivisione di un ambiente di lavoro e dei relativi servizi.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole «non ordinistiche» sono aggiunte le seguenti «titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.»;

b) il numero 1) della lettera d) del comma 2 è sostituito dal seguente: «1) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

«p-bis) spese connesse ai servizi di coworking.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ed entro i termini indicati all'art. 10, commi 1 e 2, purché sostenute nel triennio cui all'art. 2, comma 1, lettera d).».

Art. 4.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere nonché delle spese eventualmente già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'art. 4, comma 2.»;

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) nel caso di spese da sostenere, copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare.»;

c) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) nel caso di spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda:

1) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, annullati in originale con la dicitura relativa all'ottenimento del contributo;

2) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

3) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui al numero 1);

4) nel caso di spese sostenute per la locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale di cui all'art. 4, comma 2, lettera n), copia del contratto di locazione registrato.»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, le domande di contributo presentate esclusivamente per spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, effettuate nel triennio di attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), possono essere presentate entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del triennio stesso.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 6 è sostituita dalla seguente:

«a) la concessione del contributo e l'eventuale contestuale erogazione dello stesso ai sensi del comma 6-bis.»;

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Nel caso in cui nel piano di spesa cui all'art. 7, comma 2, lettera b) siano inserite spese già sostenute in misura pari almeno al 70 per cento del totale delle spese ammissibili, il contributo è erogato nella stessa misura percentuale, contestualmente alla concessione del contributo stesso, previo esame della documentazione di cui all'art. 7, comma 2 e secondo quanto disposto dal presente articolo. L'eventuale erogazione del saldo sarà disposta secondo quanto previsto dall'art. 10.

6-ter. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima delle parole «Gli interventi» sono aggiunte le seguenti «Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 6 e dall'art. 8, comma 6-bis.»;

b) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, annullati in originale con la dicitura relativa all'ottenimento del contributo.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) ha una data compresa tra i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e i termini indicati all'art. 10, commi 1 e 2.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il pagamento delle spese avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali ad esempio bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, assegno, carte di pagamento o per mezzo di vaglia postale.»;

c) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole «documenti di spesa presentati» sono aggiunte le seguenti «per i pagamenti effettuati con carta di credito dovrà essere allegato anche l'estratto conto della carta di credito.»;

d) alla lettera c) del comma 3 le parole «in contanti» sono soppresse;

e) al comma 7, dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «e all'art. 7, comma 2, lettera c-bis), numero 1).».



Art. 8.

*Modifica all'art. 14 del decreto
del Presidente della Regione n. 222/2015*

1. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 222/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Il contributo regionale concesso è rideterminato qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo e siano almeno pari al 70% della spesa ammessa, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'art. 9, comma 2.».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

16R00278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 aprile 2016, n. 065/Pres.

Regolamento per la determinazione del canone demaniale relativo alla concessione per l'estrazione di materiale litoide e criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 16 del 20 aprile 2016)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo» con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, nonché le relative funzioni amministrative;

Vista la legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 «Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque», che introduce, tra l'altro, al titolo III, capo II, una nuova regolamentazione per il rilascio delle concessioni demaniali riguardanti gli interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua mediante prelievo e asporto di materiale litoide;

Visto l'art. 14 della legge regionale 11/2015, che prevede, entro dodici mesi dall'entrata in vigore, l'emanazione di una serie di provvedimenti attuativi, tra i quali, ai sensi del comma 1, lettera b), numero 3), il regolamento per la determinazione dei canoni demaniali per l'estrazione del materiale litoide e i criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone demaniale relativo alla concessione di estrazione di materiale litoide ai sensi dell'art. 30 della legge regionale sopra richiamata;

Atteso che i canoni attualmente vigenti sono disciplinati dal «Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16», emanato con proprio decreto n. 0113/Pres. del 29 aprile 2005, come modificato dal «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, emanato con D.P.Reg. 113/2005», emanato con proprio decreto n. 030/Pres. del 9 febbraio 2015, che ha fissato i canoni da applicare per gli anni 2015 e 2016 alle concessioni di estrazione di materiale litoide e di derivazione d'acqua;

Considerato che la manutenzione dei corsi d'acqua finalizzata alla sicurezza idraulica del territorio sia una priorità dell'Amministrazione regionale, e che rientri nell'interesse pubblico favorire la ripresa delle attività di manutenzione degli alvei anche mediante il prelievo e asporto del materiale litoide;

Ritenuto a tal fine che l'Amministrazione ha la possibilità di incidere sull'entità dei canoni demaniali da applicare per il rilascio delle concessioni per l'estrazione di materiale litoide, anche considerando che l'attuale decremento delle attività connesse comporta una sensibile diminuzione dell'introito di canoni demaniali;

Considerato che con generalità n. 2662 del 29 dicembre 2015, la Giunta regionale ha dato indicazione di avviare il percorso amministrativo per addivenire ad una riduzione dei canoni demaniali, fatti salvi successivi aggiornamenti legati al significativo mutare delle condizioni di mercato, tenuto conto che la situazione di crisi dell'economia in generale, e del settore edile in particolare, hanno causato negli ultimi anni una sensibile contrazione della domanda di inerti e, di conseguenza, una riduzione del valore dei materiali;

Atteso che con deliberazione n. 225 del 12 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato, in via preliminare, il regolamento in oggetto disponendo la trasmissione del medesimo al Consiglio delle autonomie locali per il relativo esame;

Dato atto che il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole relativamente alla predetta deliberazione, come da estratto del processo verbale n. 10/2016 relativo alla riunione n. 4 del 29 febbraio 2016;

Ravvisata la necessità di procedere alla fissazione dei canoni relativi alle concessioni per l'estrazione di materiale litoide, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 11/2015, come evidenziati nell'allegato «Regolamento per la determinazione del canone demaniale relativo alla concessione per l'estrazione di materiale litoide e criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)»;



Ritenuto altresì, come previsto dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 11/2015, di provvedere, con lo stesso regolamento, a fissare i criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone demaniale relativo alla concessione, ai sensi dell'art. 30, comma 6, della legge regionale 11/2015;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 397 di data 11 marzo 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la determinazione del canone demaniale relativo alla concessione per l'estrazione di materiale litoide e criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la determinazione del canone demaniale relativo alla concessione per l'estrazione di materiale litoide e criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

(Omissis).

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina i canoni demaniali relativi alle concessioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che comportano l'estrazione di materiale litoide dal demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), numero 3) e dell'art. 30 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

2. Il presente regolamento fissa altresì i criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone demaniale relativo alle concessioni di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 30, comma 6, della legge regionale 11/2015.

3. I canoni determinati ai sensi del comma 1 si applicano alle concessioni rilasciate ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, nonché alle attività di cui all'art. 28, della legge regionale 11/2015.

Art. 2.

Tariffario

1. I canoni demaniali relativi alle concessioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che comportano l'estrazione di materiale litoide dal demanio idrico regionale sono definiti dal tariffario di cui all'allegato A al presente regolamento.

2. I canoni di cui all'allegato tariffario costituiscono i valori di riferimento per l'aggiornamento biennale sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge regionale 11/2015.

Art. 3

Criteri per la suddivisione del canone tra Ente competente per classe di corso d'acqua e Comuni

1. I canoni sono suddivisi tra l'Ente competente per classe di corso d'acqua ed il Comune nella misura del 50% ciascuno.

2. Qualora l'intervento interessi più Comuni, la quota del 50% del canone viene ulteriormente suddivisa tra i Comuni interessati dalle operazioni di scavo e di asporto, nonché dal relativo transito degli automezzi fino all'immissione nella viabilità provinciale, regionale o statale.

3. La ripartizione della quota comunale è effettuata con le seguenti modalità:

a) il 30 per cento della quota comunale è destinata al Comune, o ai Comuni, nel cui territorio avvengono le operazioni di scavo, in proporzione all'estensione superficiale dell'area di scavo ricadente nel territorio di ciascun Comune, come risultante dal progetto dell'intervento autorizzato;

b) il 70 per cento della quota comunale è suddivisa tra i Comuni interessati dal transito degli automezzi per l'asporto del materiale litoide, fino all'immissione nella viabilità provinciale, regionale o statale, in proporzione alla lunghezza dei percorsi o dei tratti di percorso che interessano i territori dei singoli Comuni, con le modalità specificate nell'allegato B lettera a).

4. Qualora il richiedente la concessione preveda di utilizzare percorsi alternativi nel territorio di un singolo Comune, ai fini della ripartizione di cui al comma 3, lettera b), si tiene conto del percorso di maggiore lunghezza.

5. Qualora il richiedente la concessione preveda di utilizzare percorsi alternativi ricadenti nei territori di Comuni diversi, la ripartizione di cui al comma 3, lettera b), è determinata con le modalità specificate nell'allegato B, lettera b).

6. Nella fattispecie di cui al comma 5, gli accordi di cui al comma 1 dell'art. 4, indicano il numero di transiti previsti lungo ciascun percorso alternativo.


Art. 4.

Individuazione dei percorsi

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, i percorsi per l'asporto del materiale litoide lungo le strade comunali sono definiti mediante accordo scritto tra il soggetto richiedente la concessione ed i Comuni interessati, prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione per l'estrazione di materiale litoide dal corso d'acqua. Dell'accordo è fatta esplicita menzione nel disciplinare di concessione.

2. Se il progetto dell'intervento che prevede l'estrazione di materiali litoidi dal corso d'acqua, è assoggettato a valutazione di impatto ambientale, i percorsi sono definiti nello studio di impatto ambientale e sono riportati nell'accordo di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione delle formule di cui all'allegato B, la lunghezza del percorso è espressa in chilometri e, per le relative frazioni, in ettometri con esclusione delle frazioni di ettometro.



4. Le eventuali variazioni dei percorsi concordate tra il soggetto concessionario ed il Comune, successivamente all'accordo originario, non comportano la revisione della ripartizione dei canoni.

Art. 5.

Regolazione del transito

1. Fatta salva l'attribuzione di competenze prevista dalla normativa vigente in materia di viabilità, sono posti a carico dei Comuni oneri, incombenze e responsabilità conseguenti allo svolgimento ed alla regolazione del traffico sulle strade interessate dal transito degli automezzi connesso con le operazioni di asporto dei materiali litoidi.

2. Con il provvedimento di concessione è autorizzato il transito di automezzi sulle aree del demanio idrico, nonché in prossimità degli argini e delle opere idrauliche.

3. Nel caso di percorsi alternativi ricadenti nei territori di Comuni diversi, ai sensi dell'art. 3, comma 5, qualora il soggetto che ha ottenuto la concessione effettui lungo uno dei percorsi alternativi un numero di transiti superiore al dieci per cento rispetto a quelli previsti ed indicati nell'accordo di cui all'art. 4, comma 1, i Comuni interessati hanno facoltà di interdire l'effettuazione di ulteriori transiti.

Art. 6.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 7.

Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, approvato con D.P.Reg. 29 aprile 2005, n. 113/Pres., come successivamente modificato, da ultimo con il D.P.Reg. 9 febbraio 2015, n. 030/Pres., limitatamente alle parti che fanno riferimento ai canoni relativi all'estrazione di materiale litoide;

b) il Regolamento concernente le modalità di ripartizione del canone demaniale tra i Comuni i cui territori sono interessati da operazioni di scavo ed asporto di materiale litoide nell'ambito di interventi di sistemazione e manutenzione dei corsi d'acqua, ai sensi della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, art. 61, comma 2, approvato con D.P.Reg. 1° luglio 2009, n. 0174/Pres..

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(riferito all'art. 2)

Estrazione materiale litoide

Tariffario per gli anni 2016 - 2019

Estrazione di materiale litoide dall'alveo dei corsi d'acqua del demanio idrico regionale.

1	Estrazione di ghiaia o sabbia pronta	€/mc.	2,98
2	Estrazione di misto granulometrico di sabbia o ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio	€/mc.	2,37
3	Estrazione di misto sabbia e limo argilloso	€/mc.	2,23
4	Estrazione di massi di volume superiore a mc. 0,50	€/ton.	1,20
5	Estrazione di materiale eterogeneo di scarsa qualità, misto di ghiaia, sabbia, limo e argilla comunque utilizzato per sottofondi:		
	a) misto in natura senza impurità;	€/mc.	1,15
	b) comprensivo di ceppaie, ramaglie ed eventuali trovanti	€/mc.	0,77

ALLEGATO B

(riferito all'art. 3)

Modalità di ripartizione della quota comunale

Per la ripartizione della quota di canone spettante ai Comuni interessati dal transito degli automezzi, si applicano le seguenti formule:

a) qualora il richiedente la concessione preveda un unico percorso: $QA = Q * (LA/L)$ nella quale, assunto pari ad N il numero complessivo dei Comuni interessati dal transito degli automezzi, e contrassegnato ogni Comune con una lettera, i simboli hanno il seguente significato:

Q: è il 70 per cento della quota comunale del canone demaniale relativo alla concessione;

QA: è la parte di quota comunale spettante al Comune A, degli N Comuni interessati al transito;

LA: è la lunghezza del percorso che interessa il Comune A;

L: è la lunghezza complessiva del percorso che si sviluppa in tutti gli N Comuni interessati dal transito.

Si procede in modo analogo per il Comune B, utilizzando la medesima formula, nella quale QB è la parte di quota comunale spettante al Comune B, e LB è la lunghezza del percorso che interessa il Comune B, e così avanti fino al Comune N.

b) Qualora il richiedente la concessione preveda l'utilizzo di percorsi alternativi ricadenti in Comuni diversi nella formula di cui alla lettera a) viene introdotto un ulteriore fattore moltiplicativo, che tiene conto del numero dei transiti che il soggetto richiedente la concessione intende effettuare su ciascun percorso, ai fini della ripartizione si procede con la formula di seguito riportata: $QA = Q * (LA/L) * (n1/N)$.


Si ipotizza che il percorso 1 ricada nel territorio dei Comuni A e B, e il percorso alternativo 2 ricada nel territorio dei Comuni C e D.

$$QA = Q * (LA/L) * (n1/N)$$

dove:

Q: è il 70 per cento della quota comunale del canone demaniale relativo alla concessione;

QA: è la parte di quota comunale spettante al Comune A;



LA: è la lunghezza del percorso che interessa il Comune A;

L: è la lunghezza risultante dalla somma delle lunghezze dei percorsi alternativi 1 e 2;

n1: è il numero di transiti previsti lungo il percorso 1;

N: è la somma dei transiti previsti lungo il percorso 1 e dei transiti previsti lungo il percorso 2.

Si procede in modo analogo per i Comuni B, C e D, utilizzando la medesima formula.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

16R00279

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2016, n. 6.

Norme sul funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo di cui alla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo). Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 128 del 5 maggio 2016)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

La seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Al Presidente, ai vicepresidenti e agli altri componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, disciplinata dalla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)), non compete alcun trattamento economico o gettone di presenza per l'esercizio delle loro funzioni. Tutti i componenti della Consulta prestano pertanto la propria attività a titolo di liberalità.

2. Al fine di contenere le spese di funzionamento, le sedute della Consulta e del suo comitato esecutivo possono svolgersi in via telematica.

Art. 2.

Attività dei componenti della Consulta

1. Sulla base del disciplinare di cui all'art. 4, comma 7, la competente struttura dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle spese di funzionamento della Consulta di cui all'art. 18 della legge regionale n. 5 del 2015, provvede direttamente alle spese nei casi indicati dalle lettere a), b) e c), fatto salvo quanto previsto dal comma 4:

a) per la partecipazione dei componenti della Consulta alle sedute, formalmente convocate, della stessa e del suo comitato esecutivo, che si svolgono in Italia o all'estero;

b) per la partecipazione dei componenti della Consulta ad incontri, convegni, seminari, riunioni e conferenze che si svolgono in Italia o all'estero;

c) nei casi in cui i componenti della Consulta si recano in Italia o all'estero in rappresentanza della Consulta.

2. Eventuali rimborsi spesa sono ammessi solo in via residuale su espressa autorizzazione del Presidente della Consulta sulla base dei criteri, modalità e limiti previsti dal disciplinare di cui all'art. 4, comma 7.

3. La competente struttura dell'Assemblea legislativa provvede altresì direttamente alle spese per l'organizzazione delle riunioni della Consulta e del suo comitato esecutivo e di eventuali altri incontri, convegni, seminari, riunioni e conferenze attinenti ai compiti della Consulta sia in Italia che all'estero.

4. Le spese sostenute dal Presidente della Consulta e dal Vicepresidente eletto tra i Consiglieri regionali per la partecipazione alle sedute della Consulta e del suo comitato esecutivo, e per la partecipazione ad incontri, convegni, riunioni e conferenze, che si svolgono nella sede della Regione Emilia-Romagna o nel Comune di Bologna, sono coperte dal rimborso di cui all'art. 8, commi 1 e 2, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea).

5. Le spese di funzionamento della Consulta non possono eccedere gli stanziamenti indicati negli appositi capitoli del bilancio dell'Assemblea.

Art. 3.

Invitati residenti all'estero e nel territorio nazionale

1. Il Presidente della Consulta ed i Vicepresidenti, d'intesa tra loro, possono invitare persone esperte, o che comunque possano fornire un contributo utile alle attività della Consulta, a partecipare a singole sedute della Consulta medesima o del suo comitato esecutivo, nonché a partecipare ad incontri, convegni, seminari, riunioni e conferenze che si svolgono sia in Italia sia all'estero. Alla copertura delle spese per la partecipazione degli invitati si provvede ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2.



Art. 4.

Disciplina delle missioni

1. Ai fini della presente legge, per missione si intende la partecipazione a tutte le attività indicate dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 3, comma 1.

2. Ai fini della copertura delle spese ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, i consultori e gli invitati devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Consulta. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la missione è autorizzata dal Vicepresidente eletto tra i Consiglieri regionali.

3. Il Presidente della Consulta, in ragione della sua carica istituzionale, può effettuare missioni dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

4. Le missioni sono autorizzate dal luogo di residenza anagrafica dei consultori e degli invitati, ovvero dal luogo di residenza effettiva se ciò risulta più economico per le spese di viaggio di competenza dell'Assemblea legislativa, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

5. Per il Presidente ed il Vicepresidente eletto tra i Consiglieri regionali, nel caso in cui vi sia la coincidenza di presenza nella sede della Regione Emilia-Romagna per l'attività legata alla carica consiliare e per l'invio in missione, l'inizio e il termine della missione sono considerati da Bologna e non dal luogo di residenza.

6. Per i consultori che risiedono in Italia ma al di fuori del territorio regionale, si considera come residenza la sede in Emilia-Romagna dell'Ente o dell'associazione che li ha designati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere c), d) e g), della legge regionale n. 5 del 2015.

7. In allegato alla presente legge, è contenuto il disciplinare sui criteri e le modalità per lo svolgimento delle missioni e sui limiti di spesa.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 5 del 2015 le parole: «almeno due volte» sono sostituite dalle parole: «fino a due volte».

2. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 5 del 2015 sono soppresse le parole «regolamento di cui al».

3. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 5 del 2015 è sostituito dal seguente:

«4. L'Assemblea legislativa, con legge, disciplina le spese per il funzionamento della Consulta.»

4. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 5 del 2015 sono soppressi il secondo e il terzo periodo.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Disciplinare sui criteri e modalità per lo svolgimento delle missioni e sui limiti di spesa (art. 4, comma 7, della legge)

1. Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente disciplinare si applicano alle spese di trasporto, vitto e pernottamento per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del suo comitato esecutivo e negli altri casi di partecipazione ad attività previsti dall'art. 2 e dall'art. 3 della legge.

Il presente disciplinare si applica a tutte le missioni effettuate in Italia o all'estero da tutti i consultori e dagli invitati di cui all'art. 3 della legge. Ogni disposizione nei punti a seguire relativa ai consultori è quindi da intendersi come riferita anche agli invitati.

Il presente disciplinare tiene conto delle normative vigenti in materia di missione dei consiglieri regionali ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 5 del 2015.

2. Richiesta di missione e autorizzazione allo svolgimento della missione

La richiesta di missione è avanzata dal consultore al Presidente della Consulta con congruo anticipo rispetto alla data della seduta della Consulta o del suo comitato esecutivo, o dell'evento di interesse, corredata dalla copia dell'invito ricevuto, del programma o della convocazione dell'evento, con indicazione della durata della missione e dei mezzi di trasporto necessari per compiere la trasferta.

Vengono predisposti dagli uffici competenti appositi moduli per la richiesta di autorizzazione. Il consultore deve altresì dichiarare la propria residenza anagrafica e la residenza effettiva se posseduta, nonché, nel caso di cui dell'art. 4, comma 6, della legge, la sede in Emilia-Romagna dell'ente o associazione che l'ha designato.

Gli invitati di cui all'art. 3 della legge devono comunicare i dati relativi al proprio datore di lavoro e il riconoscimento o meno da parte dello stesso del rimborso delle spese per la partecipazione, attraverso la compilazione di un apposito modulo predisposto dalla competente struttura dell'Assemblea legislativa.

Il Presidente della Consulta autorizza preventivamente e per iscritto lo svolgimento delle missioni in Italia e all'estero prima che esse abbiano inizio, con esplicita indicazione delle date di inizio e conclusione della missione e dei mezzi di trasporto necessari.

Le spese di viaggio, vitto e pernottamento sono effettuate direttamente dalla competente struttura dell'Assemblea, che provvede ai relativi pagamenti nel rispetto dei limiti previsti dal presente disciplinare. Eventuali rimborsi spesa sono ammessi solo in via residuale su espressa autorizzazione del Presidente della Consulta sulla base dei criteri, modalità e limiti previsti dal presente disciplinare.


La competente struttura dell'Assemblea assicura una adeguata registrazione delle presenze dei consultori alle sedute della Consulta o del suo comitato esecutivo e ad eventuali altri incontri, convegni, seminari, riunioni e conferenze ove organizzati dalla struttura stessa.

3. Criteri generali

Al consultore autorizzato a svolgere la missione vengono riconosciute le spese per viaggio, vitto e pernottamento secondo le disposizioni e i parametri che seguono.

In caso di annullamento dell'evento, di successive modifiche al programma della missione o di rinuncia alla stessa per obiettivo impedimento, il consultore è tenuto a dare tempestiva e motivata comunicazione al Presidente della Consulta.

Il consultore che sottoscrive la richiesta di missione è responsabile della veridicità e della completezza dei dati indicati sui moduli relativi alla richiesta di autorizzazione.



4. Spese di viaggio

Le spese di viaggio debbono rientrare nelle tipologie e nei limiti sotto indicati:

- a. biglietto aereo in classe economica;
- b. biglietto ferroviario di seconda classe o equivalente, compresi vagone letto e cuccette nonché eventuali supplementi e prenotazioni del posto o spese obbligatorie connesse all'acquisto dei titoli di viaggio;
- c. taxi, autovetture/pullman a nolo con conducente, mezzi di trasporto pubblico di linea nella località di svolgimento della missione e per collegamenti da/per stazioni di autolinee, ferroviarie e aeroportuali;
- d. uso del proprio automezzo.

Su richiesta del consultore, con l'autorizzazione preventiva del Presidente della Consulta e qualora non si determini un maggior onere a carico dell'Assemblea legislativa, i biglietti aerei o ferroviari possono essere acquistati per spostamenti effettuati a decorrere dal 5° giorno antecedente la data di inizio della missione e/o entro i 5 giorni successivi alla data di conclusione.

Nelle ipotesi indicate al periodo precedente, qualora le spese per biglietto aereo o ferroviario determinino un maggior onere rispetto al costo del viaggio che sarebbe stato effettuato in concomitanza con le date di svolgimento della missione autorizzata, la relativa differenza è posta a carico del consultore.

5. Spese di trasporto aereo

È consentito l'uso dell'aereo solo qualora rappresenti l'unico mezzo per raggiungere il luogo di missione, ovvero quando, pur essendovi mezzi alternativi, il suo utilizzo è giustificato dalla distanza o qualora risulti economicamente più conveniente.

6. Spese per taxi, mezzi di trasporto pubblico di linea, autovetture a nolo con conducente

L'utilizzo del taxi e dei mezzi di trasporto pubblico di linea nonché di autovettura a nolo con conducente è consentito nella località di svolgimento della missione per collegamenti da/per stazioni di autolinee, ferroviarie e aeroportuali, nonché per raggiungere alberghi e uffici; è altresì consentito nel tragitto dalla residenza del consultore al luogo di utilizzo del mezzo pubblico (treno, aereo, ecc.).

7. Rimborso spese per uso del proprio automezzo

Qualora il luogo di svolgimento della missione non sia raggiunto da servizi di trasporto pubblico, ovvero l'uso dei mezzi di trasporto pubblico risulti impossibile o eccessivamente disagiata, può essere autorizzato preventivamente l'uso del mezzo proprio del consultore.

L'uso del mezzo proprio avviene a rischio del consultore. Il consultore ha diritto ai seguenti rimborsi:

- a. il pedaggio autostradale, su presentazione del documento giustificativo, per il tratto connesso al raggiungimento del luogo della missione dal luogo della propria residenza e ritorno;
- b. la tariffa per l'uso di custodia del mezzo e/o di parcheggio mediante presentazione del relativo documento di spesa;
- c. un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km percorso.

I medesimi criteri vengono applicati per il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio nel tragitto dalla residenza del consultore al luogo di utilizzo del mezzo pubblico (treno, aereo, ecc.).

Non si dà luogo ad alcun rimborso qualora la sede di residenza del consultore coincida con il luogo della missione o disti meno di 10 km da tale luogo.

Per il Presidente ed il Vicepresidente eletto tra i Consiglieri regionali, non si dà luogo ad alcun rimborso nemmeno nel caso in cui la sede della missione disti meno di 10 km dal Comune di Bologna.

8. Spese per vitto e pernottamento

Per le missioni di durata superiore alle 12 ore sono ammesse le spese di pernottamento, prima colazione (anche se indicata separatamente rispetto al costo di pernottamento) e vitto (nel limite di due pasti al giorno) per un tetto massimo complessivo di € 181,10 al giorno.

9. Spese per il solo vitto

Per le missioni di durata non inferiore alle 6 ore e non superiore alle 12 ore sono ammesse le spese per un pasto nel limite di € 30,55.

Qualora la missione abbia una durata superiore alle 12 ore sono ammesse le spese per due pasti giornalieri per un importo complessivo di € 61,10.

10. Ulteriori spese ammissibili

Sono ammissibili le spese per:

- a. Quote di iscrizione a convegni o iniziative. Qualora la quota d'iscrizione sia comprensiva del vitto e/o del pernottamento, sarà necessario il dettaglio delle prestazioni e la corrispondente spesa. In mancanza di tale dettaglio, sarà necessario il rilascio da parte del soggetto organizzatore di una dichiarazione integrativa.
- b. Visti consolari e spese di intermediazione per l'intero ammontare del costo.
- c. Diritti di agenzia a seguito di prenotazioni e/o acquisti di titoli di viaggio effettuati tramite agenzie.
- d. Penali conseguenti a prenotazioni e/o acquisti di titoli di viaggio a seguito di annullamento di missione già autorizzata, o per gravi motivi debitamente documentati.
- e. Spese di commissioni bancarie o di altri esercizi di cambio.
- f. Imposta di soggiorno ove prevista dalla normativa vigente.

11 Documentazione necessaria ai fini del rimborso delle spese

Nel caso di rimborso delle spese espressamente autorizzato dal Presidente della Consulta come indicato al punto 2, i consultori devono inviare la documentazione giustificativa in originale alla competente struttura dell'Assemblea, entro 30 giorni dal compimento della missione.

Alla richiesta di rimborso devono essere allegati documenti comprovanti le spese di viaggio, vitto, e pernottamento e le eventuali ricevute riguardanti le tipologie previste dal punto 10 del presente disciplinare regolari in base alle vigenti disposizioni.

La mancata presentazione dei documenti fiscali o la loro incompletezza impediscono il rimborso. Le spese non consentite di cui al presente disciplinare non danno diritto ad alcun rimborso. Le spese autorizzate sono rimborsate entro i limiti di spesa di cui al presente disciplinare.

In caso di smarrimento della documentazione relativa alle spese sostenute, la competente struttura dell'Assemblea sulla base di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà provvede al rimborso nel caso di pagamento effettuato con carta di credito o altre modalità la cui tracciabilità sia nota.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 maggio 2016

(Omissis).

16R00257



LEGGE REGIONALE 9 maggio 2016, n. 7.

Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 131 del 9 maggio 2016)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

La seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFER) in collegamento con la prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

Art. 2.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 13 del 2000

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione è autorizzata a concedere agli enti locali individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati. Con specifico riferimento agli interventi di cui al presente comma, nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) la parola «quadriennale» è sostituita dalle seguenti: «di sei anni».

2. Al comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole «dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici milioni».

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 18 del 2012 e disposizioni transitorie

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

2. Il Collegio regionale dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2017.

Art. 5.

Modifiche all'art. 69 della legge regionale n. 13 del 2015


1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 69 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è aggiunto il seguente:

«3-ter. Gli enti subentrati alle Comunità montane concludono i procedimenti in materia di agricoltura per i quali la Regione, alla data del 31 marzo 2016, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale può essere utilizzato da tali enti sulla base di convenzioni con la Regione.».

Art. 6.

Disposizioni per l'attuazione del Capo I del Titolo II della legge regionale n. 13 del 2015

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), la Giunta regionale, sulla base della proposta della struttura regionale com-



petente in materia e previa comunicazione alla competente Commissione assembleare, approva il Programma regionale degli interventi di prevenzione e sicurezza del territorio.

2. Il Programma di cui al comma 1 concerne, in particolare, le attività, le opere e i lavori finalizzati alla sicurezza territoriale e alla difesa del suolo e della costa in coerenza con la pianificazione di distretto, sulla base delle priorità e delle disponibilità finanziarie. Il Programma è aggiornato con le medesime modalità previste per l'approvazione, in funzione delle priorità emergenti e dei nuovi piani di finanziamento.

3. Il Programma è attuato dalla Regione tramite l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 13 del 2015, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3).

4. Per garantire la continuità amministrativa dei procedimenti relativi alle opere e ai lavori già in corso o già programmati alla data di decorrenza dell'esercizio, attraverso l'Agenzia, delle funzioni di cui all'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 13 del 2015, con provvedimenti del direttore generale regionale competente per materia sono individuati i dirigenti autorizzati alla gestione amministrativo-contabile delle diverse fasi nelle quali si articola il relativo processo di spesa.

5. Nell'ambito delle direttive di cui all'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2015, la Giunta regionale definisce le modalità organizzative e finanziarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 7.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001

1. Dopo il comma 12 dell'art. 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente:

«12-bis. In relazione agli incarichi di cui al presente articolo, resta fermo, anche in coerenza con l'art. 90, comma-3 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in caso di mancanza del titolo di studio idoneo, il divieto di effettuazione di attività gestionale. Il trattamento economico è parametrato, sulla base delle attività di diretta collaborazione effettivamente assegnate, agli inquadramenti economici previsti dai contratti collettivi applicati ai dirigenti e al personale regionale.»

Art. 8.

Norme di attuazione della legge regionale n. 23 del 2015

1. Entro i limiti delle autorizzazioni di spesa disposte dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)) e ferme restando le finalità disposte dalle medesime autorizzazioni di spesa, la Giunta regionale è autorizzata, con pro-

prio atto, ad effettuare variazioni compensative nell'ambito delle Missioni 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo» e 11 «Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali», necessarie al trasferimento delle risorse all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in relazione all'esercizio delle funzioni previste dall'art. 19 della legge regionale n. 13 del 2015.

Art. 9.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 3 del 2016

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna) dopo la parola «Regione» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto della normativa statale in materia».

Art. 10.

Misure per favorire la ripresa economica nel settore edilizio

1. A conferma di quanto disposto dall'art. 28, comma 4, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), dall'art. 30, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e dall'art. 34, comma 3, della legge regionale 16 luglio 2015, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2015), a causa del perdurare delle difficoltà economiche del settore edilizio ed al fine di favorire la ripresa dell'attività edificatoria, non si procede all'aggiornamento delle tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione, di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10), le quali continuano ad essere applicate con l'incidenza ivi stabilita sino alla ridefinizione della disciplina sul contributo di costruzione che sarà predisposta con la nuova legge regionale in materia di governo del territorio, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 maggio 2016

BONACCINI

16R00258



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2016, n. 24.

Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 64/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 18 marzo 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere l), v) e z);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione della l.r. 22/2015, con cui sono state trasferite alla Regione le funzioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacità fino a 1 milione di metri cubi, occorre modificare la l.r. 64/2009, che contiene la disciplina di tali funzioni;

2. L'accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative fa venir meno la necessità di mantenere il nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti, quale organismo tecnico di supporto alle province;

3. Con l'occasione:

a) nell'ottica del giusto bilanciamento tra sicurezza degli impianti e semplificazione e accelerazione delle procedure, è prevista, in conformità alla normativa nazionale di riferimento, la possibilità di applicare, caso per caso, deroghe alla disciplina contenuta nella legge e nelle relative disposizioni di attuazione, limitatamente agli impianti aventi altezza non superiore a 5 metri, che determinano un invaso non superiore a 20.000 metri cubi e che presentino una distanza inferiore a 500 metri da abitazioni, strade ed infrastrutture, e per i quali possano essere esclusi rischi per l'incolumità pubblica, sulla base di appositi criteri che dovranno essere definiti nel regolamento di attuazione della legge;

b) per garantire una più corretta classificazione dello stato di rischio degli impianti già esistenti e da regolarizzare o autorizzare in sanatoria, si rende necessario implementare la documentazione a corredo della denuncia di esistenza, diversificando in relazione al reale livello di rischio rappresentato dall'impianto, ivi compresa l'applicazione delle deroghe per gli impianti inferiori a 5 metri di altezza e determinanti invaso non superiore ai 20.000 cubi.

4. È necessario introdurre una norma transitoria per assicurare continuità nello svolgimento delle procedure disciplinate dalla l.r. 64/2009, nelle more dell'adeguamento alle modifiche introdotte con la presente legge, delle vigenti disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo»);

5. In considerazione dell'esigenza di disciplinare il nuovo assetto delle competenze nelle materie trattate in virtù del passaggio delle stesse a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi della l.r. 22/2015, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1.

Modifiche al preambolo della l.r. 64/2009

1. I punti 4, 4-ter e 6 del preambolo della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), sono abrogati.

2. Dopo il punto 5 del considerato è inserito il seguente:
«5-bis) Nell'ottica del giusto bilanciamento tra sicurezza degli impianti e semplificazione e accelerazione delle procedure si è riscontrata inoltre l'esigenza:

a) di prevedere, in conformità alla normativa nazionale di riferimento, la possibilità di derogare, caso per caso, alla disciplina contenuta nella legge e nelle relative disposizioni di attuazione, limitatamente agli impianti, esistenti, in costruzione o da autorizzare, aventi altezza



non superiore a 5 metri, che determinano un invaso non superiore a 20.000 metri cubi e che presentino una distanza inferiore a 500 metri da abitazioni, strade ed infrastrutture, e per i quali possano essere esclusi rischi per l'incolumità pubblica, e con particolare attenzione a quei bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio certificati come tali dalle autorità competenti, sulla base di appositi criteri che dovranno essere definiti nel regolamento di attuazione della legge;

b) di diversificare la documentazione a corredo della denuncia di esistenza degli sbarramenti e delle opere di ritenuta esistenti, riducendo gli oneri di allegazione per gli impianti regolarmente autorizzati e mantenuti, ovvero per gli impianti per i quali è comunque possibile attestare un basso livello di rischio, anche indotto.»

Art. 2.

Oggetto.

Modifiche all'art. 1 della l.r. 64/2009

1. Al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 64/2009 le parole: «nonché attribuite alle province dall'art. 14, comma 1, lettera f), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)» sono soppresse.

2. Al comma 5-bis dell'art. 1 della l.r. 64/2009 le parole: «alla provincia competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

3. Dopo il comma 5-bis dell'art. 1 della l.r. 64/2009 è aggiunto il seguente:

«5-ter) Per gli impianti esistenti, in costruzione o da autorizzare, aventi altezza non superiore a 5 metri, che determinano un invaso non superiore a 20.000 metri cubi e che presentino una distanza inferiore a 500 metri da abitazioni, strade ed infrastrutture, con particolare attenzione a quei bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio certificati come tali dall'autorità competente, possono essere disposte, dalla struttura regionale competente, deroghe caso per caso, alle disposizioni della presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'art. 14, nei casi in cui, sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo regolamento, possa essere escluso il rischio per l'incolumità pubblica, tenuto conto:

a) delle caratteristiche dello sbarramento e dell'invaso;

b) del grado e tipologia di antropizzazione e dell'assetto idrogeologico del territorio a valle dello sbarramento o circostante l'invaso.»

Art. 3.

Competenze regionali.

Modifiche all'art. 2 della l.r. 64/2009

1. Il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione esercita tutte le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di cui all'art. 1, comma 1».

2. Al comma 2 dell'art. 2 della l.r. 64/2009 le parole: «dell'articolo 12, comma 1, lettera f), della l.r. 91/1998»

sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)».

Art. 4.

Catasto regionale degli invasi. Modifiche all'art. 2-bis della l.r. 64/2009

1. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 2-bis della l.r. 64/2009 le parole: «le province, nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f), della l.r. 91/1998, garantiscono, con le modalità telematiche indicate dal regolamento di cui all'art. 14, l'implementazione e l'aggiornamento dei dati del catasto avvalendosi, ove possibile, di sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa con particolare riferimento:» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione provvede, anche mediante acquisizione delle informazioni disponibili dal fascicolo elettronico presente sul sistema informatico dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), all'implementazione e all'aggiornamento dei dati del catasto con particolare riferimento:».

2. Al comma 5 dell'art. 2-bis della l.r. 64/2009 le parole «e alle province» sono soppresse.

Art. 5.

Domanda di autorizzazione e progetto preliminare. Modifiche all'art. 3 della l.r. 64/2009

1. Il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 64/2009 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 64/2009 le parole: «La domanda di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «La domanda di autorizzazione per la realizzazione, la modifica e l'esercizio degli sbarramenti e opere di ritenuta oggetto della presente legge è trasmessa alla struttura regionale competente ed».

3. Al comma 3 dell'art. 3 della l.r. 64/2009 le parole: «a cura della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «a cura della struttura regionale competente».

Art. 6.

Approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione. Modifiche all'art. 4 della l.r. 64/2009


1. Al comma 1 dell'art. 4 della l.r. 64/2009 le parole: «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente».

Art. 7.

Esecuzione dei lavori. Modifiche all'art. 5 della l.r. 64/2009

1. Al comma 3 dell'art. 5 della l.r. 64/2009 le parole: «alla provincia competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

2. Al comma 4 dell'art. 5 della l.r. 64/2009 le parole: «la provincia competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».



Art. 8.

*Collaudo.
Modifiche all'art. 6 della l.r. 64/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della l.r. 64/2009 le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

2. Al comma 3 dell'art. 6 della l.r. 64/2009 le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

Art. 9.

*Esercizio e vigilanza.
Modifiche all'art. 7 della l.r. 64/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della l.r. 64/2009 le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

2. Al comma 2 dell'art. 7 della l.r. 64/2009 le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

3. Al comma 3 dell'art. 7 della l.r. 64/2009 le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

4. Al comma 4 dell'art. 7 della l.r. 64/2009 le parole: «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente».

Art. 10.

*Poteri di controllo.
Modifiche all'art. 8 della l.r. 64/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 64/2009 le parole: «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della l.r. 64/2009 le parole: «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente».

3. Al comma 3 dell'art. 8 della l.r. 64/2009 le parole: «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente».

4. Al comma 4 dell'art. 8 della l.r. 64/2009 le parole: «La provincia assicura alla Regione ed» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente assicura».

Art. 11.

Chiusura delle opere di ritenuta e abbandono dell'invaso. Modifiche all'art. 9 della l.r. 64/2009

1. Al comma 1 dell'art. 9 della l.r. 64/2009 le parole: «alla provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

2. Al comma 2 dell'art. 9 della l.r. 64/2009 le parole: «della provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura regionale competente».

3. Al comma 3 dell'art. 9 della l.r. 64/2009 le parole: «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente».

Art. 12.

*Demolizioni.
Modifiche all'art. 10 della l.r. 64/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della l.r. 64/2009 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

2. Al comma 2 dell'art. 10 della l.r. 64/2009 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

Art. 13.

*Nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti.
Abrogazione dell'art. 10-ter della l.r. 64/2009*

1. L'art. 10-ter della l.r. 64/2009 è abrogato.

Art. 14.

Denuncia di esistenza ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti. Modifiche all'art. 11 della l.r. 64/2009

1. Il comma 1 dell'art. 11 della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Il proprietario o il soggetto che, a qualunque titolo, esercisce uno o più impianti esistenti di cui all'art. 10-bis, comma 1, inoltra alla struttura regionale competente denuncia di esistenza, nei termini indicati dal regolamento di cui all'art. 14, ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti medesimi.».

Art. 15.

*Valutazione delle denunce di esistenza.
Modifiche all'art. 11-bis della l.r. 64/2009*

1. Il comma 1 dell'art. 11-bis della l.r. 64/2009 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'art. 11-bis della l.r. 64/2009 le parole: «il Nucleo trasmette alla provincia il parere di cui al comma 1. La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

3. Il comma 3 dell'art. 11-bis della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di impianti da regolarizzare o da autorizzare in sanatoria la struttura regionale competente:

a) se dalla denuncia di esistenza risultano elementi idonei ad attestare, sulla base delle caratteristiche tecnico-costruttive, della georeferenziazione e dello stato di manutenzione dichiarato, un basso livello di rischio, anche indotto, come definito sulla base dei criteri previsti nel regolamento di cui all'art. 14, provvede secondo quanto previsto all'art. 11-ter, commi 2, 3 e 4;

b) se dalla denuncia di esistenza non risultano elementi idonei a consentire l'attestazione di basso livello



di rischio di cui alla lettera *a*), provvede secondo quanto previsto all'art. 11-*quater*.».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 11-*bis* della l.r. 64/2009 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*) La struttura regionale competente individua altresì gli impianti di cui ai commi 2 e 3, lettera *a*), per i quali, previa valutazione di esclusione di rischi per l'incolumità pubblica, trovano applicazione le deroghe di cui all'art. 1, comma 5-*ter*, ivi compresa l'esenzione dalla presentazione della relazione di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, lettera *a*).».

Art. 16.

*Nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti esistenti regolarmente autorizzati e collaudati. Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti con basso livello di rischio. Modifiche all'art. 11-*ter* della l.r. 64/2009*

1. Il comma 1 dell'art. 11-*ter* della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

«1. La struttura regionale competente per gli impianti di cui all'art. 11-*bis*, comma 2, dichiara la regolarità dell'impianto e provvede alla classificazione dell'invaso, all'attribuzione della classe di rischio e rilascia il nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.».

2. Il comma 2 dell'art. 11-*ter* della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

«2. La struttura regionale competente, per gli impianti di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, lettera *a*):

a) richiede una relazione sottoscritta da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, contenente la proposta della classe di rischio da assegnare all'impianto;

b) prescrive gli eventuali interventi di adeguamento necessari ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione del relativo progetto. In tal caso, nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dell'impianto, la struttura regionale competente ne autorizza la prosecuzione all'esercizio, specificando le eventuali prescrizioni e condizioni.».

3. Il comma 3 dell'art. 11-*ter* della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

«3. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 2, rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria provvedendo alla classificazione dell'invaso e all'attribuzione definitiva della classe di rischio, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.».

4. Al comma 4 dell'art. 11-*ter* della l.r. 64/2009 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

Art. 17.

*Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria di impianti esistenti. Modifiche all'art. 11-*quater* della l.r. 64/2009*

1. Il comma 1 dell'art. 11-*quater* della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

«1. La struttura regionale competente, per gli impianti di cui all'art. 11-*bis*, comma 3, lettera *b*), richiede la presentazione di idonea documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, ivi compresa una dichiarazione giurata rilasciata da professionisti abilitati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, attestante il livello di rischio dell'impianto e contenente la proposta della classe di rischio da assegnare al medesimo.».

2. Il comma 2 dell'art. 11-*quater* della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, la struttura regionale competente, verificata la documentazione di cui al comma 1, prescrive gli interventi di adeguamento necessari indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione dei relativi progetti.».

3. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'art. 11-*quater* della l.r. 64/2009 le parole «dalla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla struttura regionale competente.».

4. Il comma 4 dell'art. 11-*quater* della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

«4. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 2, rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria provvedendo alla classificazione dell'invaso e all'attribuzione definitiva della classe di rischio, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.».

5. Il comma 6 dell'art. 11-*quater* della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

«6. La struttura regionale competente dispone la chiusura definitiva dell'esercizio degli impianti per i quali non è stata prodotta la documentazione di cui al comma 1, o la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 2.».


6. Al comma 7 dell'art. 11-*quater* della l.r. 64/2009 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente.».

Art. 18.

*Ulteriori disposizioni per gli impianti esistenti. Modifiche all'art. 11-*quinquies* della l.r. 64/2009*

1. Il comma 1 dell'art. 11-*quinquies* della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:

«1. La struttura regionale competente esegue i controlli previsti dal d.p.r. 445/2000, anche mediante sopralluoghi, sulle dichiarazioni rese nell'ambito delle denunce di esistenza di cui all'art. 11, nonché della documentazione relativa alla regolarizzazione ed alla autorizzazione in sa-



natoria, presentata ai sensi dell'art. 11-ter, comma 2, e dell'art. 11-quater.».

2. Al comma 2 dell'art. 11-quinquies della l.r. 64/2009 le parole: «della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura regionale competente.».

Art. 19.

*Disposizioni sanzionatorie e finali.
Modifiche alla rubrica del capo IV della l.r. 64/2009*

1. La rubrica del capo IV della l.r. 64/2009 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sanzionatorie e finali e transitorie».

Art. 20.

Responsabilità del proprietario del terreno in cui sorge l'impianto. Modifiche all'art. 12 della l.r. 64/2009

1. Al comma 2 dell'art. 12 della l.r. 64/2009 le parole: «alla provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente.».

Art. 21.

*Sanzioni.
Modifiche all'art. 13 della l.r. 64/2009*

1. Al comma 10 dell'art. 13 della l.r. 64/2009 le parole: «dalla provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione.».

Art. 22.

*Regolamento di attuazione.
Modifiche all'art. 14 della l.r. 64/2009*

1. Alla fine del comma 1, dell'art. 14, della l.r. 64/2009 sono aggiunte le parole: «Il regolamento definisce altresì i criteri per l'individuazione degli impianti di cui all'art. 1, comma 5-ter, indicando casi e modalità di deroga alle disposizioni della presente legge e del regolamento medesimo.».

2. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 14 della l.r. 64/2009 le parole «della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura regionale competente».

3. La lettera g-bis) del comma 2 dell'art. 14 della l.r. 64/2009 è sostituita dalla seguente:

«g-bis) indicazione della documentazione da presentare alla struttura regionale competente per gli impianti da regolarizzare e da autorizzare in sanatoria, in attuazione di quanto disposto all'art. 11-quater, comma 3;».

4. Dopo la lettera g-ter) del comma 2 dell'art. 14 della l.r. 64/2009 è aggiunta la seguente:

«g-quater) i contenuti della relazione di cui all'art. 11-ter, comma 2, lettera a), e della dichiarazione giurata di cui all'art. 11-quater, comma 1.».

5. Le lettere d-bis) ed f) del comma 3 dell'art. 14 della l.r. 64/2009 sono abrogate.

Art. 23.

*Oneri istruttori.
Modifiche all'art. 14-ter della l.r. 64/2009*

1. Nell'alea del comma 2 dell'art. 14-ter della l.r. 64/2009 le parole: «, ove non siano già in uso specifiche tariffe delle amministrazioni competenti,» sono soppresse.

Art. 24.

*Disposizioni di prima applicazione.
Inserimento dell'art. 14-quinquies nella l.r. 64/2009*

1. Dopo l'art. 14-quater della l.r. 64/2009, è inserito il seguente:

«Art. 14-quinquies (Disposizioni di prima applicazione). — 1. Entro il 31 luglio 2016 il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo»), è adeguato alle disposizioni di cui alla presente legge, come modificata dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 24 (Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 64/2009).

2. Fino all'adeguamento del regolamento di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 5-ter, e 11-bis, comma 3-bis, della presente legge.

3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del d.p.g.r. 18/R/2010, in quanto compatibili con la presente legge, come modificata dalla l.r. 24/2016.

4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, ove necessario, linee guida per l'attuazione delle procedure di cui al capo II e III della presente legge.

Art. 25.

*Disposizioni transitorie.
Inserimento dell'art. 14-sexies nella l.r. 64/2009*

1. Dopo l'art. 14-quinquies della l.r. 64/2009, è inserito il seguente:

«Art. 14-sexies (Disposizioni transitorie). — 1. Ferme restando le disposizioni di prima applicazione di cui all'art. 14-quinquies, ai procedimenti relativi al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione, l'esercizio e la modifica delle opere di sbarramento ed opere di ritenuta e a quelli connessi alle denunce di esistenza degli impianti esistenti, avviati alla data di entrata in vigore della l.r. 24/2016 si applicano le disposizioni della presente legge, come modificata dalla l.r. 24/2016, fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già definiti ove compatibili.



Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 marzo 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° marzo 2016.

(Omissis).

16R00305

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2016, n. 25.

Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 23 marzo 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multi proprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile

2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014»);

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 3 dicembre 2015;

Visto il parere, favorevole con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell'11 gennaio 2016;

Considerato che:

1. Al fine di adeguare la ripartizione delle funzioni amministrative in materia di turismo alla sopravvenuta normativa di riordino delle funzioni delle province, è modificato l'assetto delle competenze amministrative. Il nuovo assetto diverrà efficace dalla data dell'effettivo trasferimento delle funzioni provinciali secondo quanto stabilito dalla legge regionale 22/2015.

In particolare sono attribuite:

a) alla Regione la funzione della formazione e la qualificazione professionale degli operatori del settore del turismo;

b) ai comuni le funzioni in materia di esercizio delle strutture ricettive, esercizio delle attività professionali, accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale; sono altresì attribuite ai comuni le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, da esercitarsi in forma associata;


c) ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni proprie dei comuni, le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, classificazione delle strutture ricettive, istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni proloco, raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo nonché quelle di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, fino a quando non vi provvedano i comuni;

d) alla Città metropolitana di Firenze le funzioni in materia di accoglienza e informazione relativa all'offerta del territorio della stessa città metropolitana, agenzie di viaggi e turismo, classificazione delle strutture ricettive, istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco, racco lta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

2. Al fine di garantire il raccordo tra le esigenze di promozione turistica di livello locale e quelle di interesse regionale, viene ridisciplinata la cabina di regia del turismo, composta da rappresentanti degli enti pubblici e delle categorie;

3. Al fine di aggiornare le disposizioni in materia di avvio delle attività turistico-ricettive e dell'esercizio delle professioni alla vigente normativa, viene sostituita la denuncia di inizio di attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e si prevede lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) quale unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'impresa turistica;

4. Al fine di conformarsi a quanto previsto dal decreto legislativo 79/2011, viene eliminato l'obbligo di comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive previsto a carico delle imprese;



5. Si ritiene opportuno eliminare il riferimento al piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) al fine di adeguarsi al modello di programmazione definito dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale 20/2008) e dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2016, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2015, n. 89;

6. Si accoglie il parere istituzionale della Prima commissione consiliare e si adegua conseguentemente il testo della presente legge;

7. Al fine di consentire una rapida attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 22/2015, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2000, N. 42

(TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI
IN MATERIA DI TURISMO)

Art. 1.

Funzioni della Regione.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 Funzioni della Regione

1. Nella materia del turismo di cui al presente testo unico sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:

a) la programmazione dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;

b) l'omogeneità dei servizi e delle attività collegate all'offerta turistica regionale;

c) le attività di promozione turistica;

d) la diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio regionale;

e) l'attuazione di specifici progetti di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;

f) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici.».

Art. 2.

Funzioni delle Province.

Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 3 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 3.

Funzioni della Città metropolitana di Firenze Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale 42/2000

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 42/2000 è inserito il seguente:

«Art. 3 bis Funzioni della Città metropolitana di Firenze

1. Sono attribuite alla Città metropolitana di Firenze le funzioni amministrative in materia di:

a) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio della città metropolitana;

b) agenzie di viaggio e turismo;

c) classificazione delle strutture ricettive;

d) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco;

e) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze.

3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a), sono esercitate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 bis.».

Art. 4.

Funzioni dei Comuni.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 4 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:

a) esercizio delle strutture ricettive;

b) esercizio delle attività professionali;

c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale.

2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma associata. L'esercizio in forma associata è svolto fra i comuni di uno o più ambiti territoriali contermini di cui all'allegato A alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e comporta l'adempimento di quanto previsto dall'art. 4 bis.

3. Fino a quando non sia attivato l'esercizio associato negli ambiti e nelle forme di cui al comma 2, le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia, con le modalità di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

4. In presenza di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui al comma 2, il comune capoluogo, previo accordo con l'ente respon-



sabile della gestione, può assegnare a detto comune, a titolo gratuito, personale trasferito ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 22/2015. A tal fine, il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante al personale comandato è determinato ed erogato dal comune capoluogo; il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999, costituito presso il comune capoluogo. In tal caso, l'accordo può prevedere l'utilizzo a titolo gratuito di risorse strumentali e di beni mobili e immobili di cui il comune capoluogo abbia la disponibilità ai sensi dell'art. 13, comma 9, della legge regionale 22/2015. In caso di cessazione dell'esercizio associato, il comando e l'utilizzazione delle risorse e dei beni, disposti in favore del comune responsabile della gestione, cessano di diritto. Resta ferma la volontarietà del comando da parte del dipendente interessato.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non comportano il trasferimento di risorse regionali; resta fermo il trasferimento di risorse regionali che la legge regionale 22/2015 prevede in favore del comune capoluogo a seguito del trasferimento di personale.».

Art. 5.

Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica. Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale 42/2000

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 42/2000 è inserito il seguente:

«Art. 4 bis Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica

1. L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all'art. 3 bis, comma 1, lettera a), art. 4, comma 2, e art. 4 ter, comma 3, comporta:

a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica, di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»). Modifiche alla legge regionale 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);

b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;

c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione mediante l'osservatorio turistico di destinazione (OTD).».

Art. 6.

Funzioni dei comuni capoluoghi. Inserimento dell'art. 4-ter nella legge regionale 42/2000

«Art. 4 ter Funzioni dei comuni capoluoghi

1. Sono attribuite ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni di cui all'art. 4, comma 1, le funzioni amministrative, che sono esercitate su tutto il territorio della provincia, in materia di:

a) agenzie di viaggio e turismo;

b) classificazione delle strutture ricettive;

c) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco;

d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalità dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 22/2015. Le disposizioni dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 22/2015 si applicano unicamente alle medesime funzioni.

3. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia fino a quando non vi provvedano i comuni ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 4 bis.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, i comuni capoluoghi di provincia adempiono quanto previsto dall'art. 4 bis.».

Art. 7.

Elenchi regionali delle attività disciplinate dal testo unico. Modifiche all'art. 5 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«2. A tal fine, i comuni trasmettono alla Giunta regionale le relative informazioni.».

Art. 8.

Finalità.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 42/2000

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 42/2000 le parole: «delle province e dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni e della città metropolitana».

Art. 9.

Servizi di informazione e di accoglienza turistica. Modifiche all'art. 7 della legge regionale 42/2000

2. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«4. I servizi di informazione e di accoglienza turistica a carattere locale sono svolti, per i territori di rispettiva competenza, dai comuni, anche in forma associata.».


Art. 10.

Attività di promozione turistica. Modifiche all'art. 8 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica, di cui alla legge regionale 22/2016.

2. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 42/2000 è abrogato.



3. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«4. Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato dalla cabina di regia di cui all'art. 8 bis.».

Art. 11.

Cabina di regia del turismo.

Inserimento dell'art. 8 bis nella legge regionale 42/2000

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 42/2000 è inserito il seguente:

«Art. 8 bis Cabina di regia del turismo

1. È istituita presso la Giunta regionale una cabina di regia del turismo, di seguito denominata cabina, al fine di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale.

2. La cabina è composta da:

a) l'assessore regionale al turismo, o un suo delegato, con funzione di presidente;

b) cinque membri in rappresentanza dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL);

c) un membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;

d) un membro designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);

e) tre membri designati dalle associazioni di categoria delle imprese del turismo;

f) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. La cabina:

a) esprime parere consultivo alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione delle attività di promozione turistica previste dal piano annuale regionale di promozione;

b) esprime parere consultivo sul regolamento di attuazione della presente legge di cui all'art. 158;

c) propone lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di turismo.

4. La cabina è regolarmente costituita e può operare quando sono effettuate le designazioni che garantiscano la presenza di almeno nove membri.

5. La partecipazione alle sedute della cabina è a titolo gratuito.

6. Con atto della Giunta regionale sono definite l'organizzazione e il funzionamento della cabina.».

Art. 12.

Personale.

Abrogazione dell'art. 18 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 18 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 13.

Poteri sostitutivi.

Abrogazione dell'art. 21 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 21 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 14.

*Riconoscimento delle associazioni pro loco.
Modifiche all'art. 22 della legge regionale 42/2000*

1. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«2. I comuni capoluoghi di provincia e la città metropolitana istituiscono gli albi delle associazioni pro-loco.».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 15.

Norme transitorie.

Abrogazione dell'art. 23 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 23 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 16.

*Ripartizione delle competenze e informazioni.
Abrogazione dell'art. 25 della legge regionale 42/2000*

1. L'art. 25 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 17.

Denuncia di inizio attività.

Sostituzione dell'art. 34 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 34 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:


«Art. 34 Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare, esclusivamente in via telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 34 bis e dal regolamento di attuazione di cui all'art. 158 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli.

4. La SCIA può essere presentata da persone fisiche, enti, associazioni, società. Nel caso in cui il segnalante non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 bis, commi 1 e 2.



5. Lo SUAP competente per territorio, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA e relative variazioni.».

Art. 18.

Requisiti.

Modifiche all'art. 34 bis della legge regionale 42/2000

1. Il comma 2 dell'art. 34 bis della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).».

Art. 19.

Classificazione.

Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 35 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 Classificazione

1. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 158 stabilisce, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, i requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione delle strutture ricettive.

2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:

- a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
- b) i campeggi e i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro;
- c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro.

3. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di cui all'art. 34.».

Art. 20.

Rettifica della classificazione.

Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 36 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 36 Rettifica della classificazione

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze in ogni momento verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corri-

spondenti alla classificazione attribuita e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione.».

Art. 21.

Autorizzazione per campeggi temporanei.

Modifiche all'art. 38 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 2 bis dell'art. 38 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 22.

Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«3. Nella SCIA presentata per l'esercizio delle strutture di cui al comma 1, sono indicate le categorie di soggetti abilitati all'utilizzazione delle medesime.».

Art. 23.

Compiti di vigilanza e di controllo.

Abrogazione dell'art. 40 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 40 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 24.

Sanzioni amministrative.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo, senza aver presentato la SCIA o in mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 38, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.».

2. Il punto 2 della lettera a) del comma 2 dell'art. 42 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«2) art. 30, comma 2».

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 42 della legge regionale 42/2000 le parole: «in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del titolo II, capo IV» sono soppresse.

4. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 42 della legge regionale 42/2000 le parole «denuncia di inizio attività» sono sostituite con la parola «SCIA».

Art. 25.

Norma transitoria per i campeggi stanziali.

Abrogazione dell'art. 44 della legge regionale 42/2000.

1. L'art. 44 della legge regionale 42/2000 è abrogato.



Art. 26.

*Ripartizione delle competenze e informazioni.
Abrogazione dell'art. 46 della legge regionale 42/2000*

1. L'art. 46 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 27.

*Case per ferie e rifugi escursionistici.
Modifiche all'art. 47 della legge regionale 42/2000*

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 47 della legge regionale 42/2000 è soppresso.

Art. 28.

*Soggetti legittimati alla gestione.
Modifiche all'art. 51 della legge regionale 42/2000*

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'art. 51 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente: «In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 159/2011.».

Art. 29.

Procedura per lo svolgimento delle attività previste nella sezione II. Sostituzione dell'art. 52 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 52 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 52 Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, salvo il bivacco fisso, è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 34 bis, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione di cui all'art. 158 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 34, commi 4 e 5.

5. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.».

Art. 30.

Norme particolari per la denuncia di inizio attività di case per ferie, rifugi e bivacchi. Sostituzione dell'art. 53 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 53 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 Norme particolari per case per ferie, rifugi e bivacchi

1. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.

2. Per i rifugi alpini con custodia nella SCIA è indicato il nominativo del custode che, qualora non coincida con il gestore, sottoscrive la SCIA per accettazione.

3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso ne dà comunicazione allo SUAP competente per territorio specificandone l'ubicazione.».

Art. 31.

*Residenze d'epoca.
Modifiche all'art. 58 della legge regionale 42/2000*

1. Al comma 4 dell'art. 58 della legge regionale 42/2000 le parole: «Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana» sono sostituite dalle seguenti: «Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana».

Art. 32.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività previste nella sezione terza. Sostituzione dell'art. 60 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 60 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 60 Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 34 bis, commi 1 e 2, dall'art. 54 e dal regolamento di attuazione di cui all'art. 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

4. Si applica la disposizione di cui all'art. 34, comma 5.».

Art. 33.

*Esercizio non professionale dell'attività di affittacamere.
Sostituzione dell'art. 61 della legge regionale 42/2000*


1. L'art. 61 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 61 Affittacamere in forma non imprenditoriale

1. L'attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.

2. L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

3. Si applica la disposizione di cui all'art. 34, comma 5.».



Art. 34.

*Classificazione e revisione della classificazione.
Modifiche all'art. 63 della legge regionale 42/2000*

1. Il comma 3 dell'art. 63 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione.».

Art. 35.

*Procedura per lo svolgimento dell'attività.
Sostituzione dell'art. 64 della legge regionale 42/2000*

1. L'art. 64 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 64 Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 34 bis, commi 1 e 2, dall'art. 62 e dal regolamento di attuazione di cui all'art. 158 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 34, commi 3, 4 e 5.

4. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.».

Art. 36.

*Uso occasionale di immobili a fini ricettivi.
Modifiche all'art. 65 della legge regionale 42/2000*

1. Al comma 2 dell'art. 65 della legge regionale 42/2000 le parole «di cui all'art. 61 della legge regionale 9/1995» sono soppresse.

Art. 37.

*Compiti di vigilanza e controllo.
Abrogazione dell'art. 66 della legge regionale 42/2000*

1. L'art. 66 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 38.

*Sanzioni amministrative.
Modifiche all'art. 68 della legge regionale 42/2000*

1. Al comma 1 dell'art. 68 della legge regionale 42/2000 le parole: «provveduto alla denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «presentato la SCIA».

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 68 della legge regionale 42/2000 le parole: «nella denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «nella SCIA».

Art. 39.

*Obblighi amministrativi.
Sostituzione dell'art. 70 della legge regionale 42/2000*

1. L'art. 70 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 70 Esercizio dell'attività

1. L'apertura di stabilimenti balneari è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 34 bis, commi 1 e 2, dall'art. 69, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione di cui all'art. 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. Lo SUAP competente per territorio, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA e relative variazioni.».

Art. 40.

*Compiti di vigilanza e controllo.
Abrogazione dell'art. 71 della legge regionale 42/2000*

1. L'art. 71 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 41.

*Sanzioni amministrative.
Modifiche all'art. 72 della legge regionale 42/2000*

1. Al comma 1 dell'art. 72 della legge regionale 42/2000 le parole: «provveduto alla denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «presentato la SCIA».

Art. 42.

*Oggetto.
Sostituzione dell'art. 73 della legge regionale 42/2000*

1. L'art. 73 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:


«Art. 73 Oggetto

1. Il presente capo disciplina la comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e la pubblicità dei prezzi dei servizi e delle caratteristiche delle strutture ai fini della trasparenza delle prestazioni nonché della loro verificabilità da parte degli utenti.».

Art. 43.

*Attribuzione di funzioni.
Modifiche all'art. 74 della legge regionale 42/2000*

1. Al comma 1 dell'art. 74 della legge regionale 42/2000 le parole: «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze.».



Art. 44.

Modalità e contenuti della comunicazione.
Sostituzione dell'art. 75 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 75 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 75 Modalità e contenuti della comunicazione

1. I titolari o i gestori comunicano ai comuni capoluoghi di provincia e alla Città metropolitana di Firenze le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive.

2. La comunicazione è redatta in conformità del modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale, contiene la descrizione delle caratteristiche della struttura ricettiva, l'elencazione delle attrezzature e dei servizi ed è presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. Non vi è obbligo di comunicazione qualora non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione.»

Art. 45.

Termine di presentazione della comunicazione.
Abrogazione dell'art. 76 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 76 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 46.

Informazioni.
Sostituzione dell'art. 77 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 77 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 77 Informazioni

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno e con le modalità stabilite con atto della Giunta regionale, le comunicazioni delle caratteristiche delle strutture ricettive.»

Art. 47.

Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio. Modifiche all'art. 78 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 1 dell'art. 78 della legge regionale 42/2000 le parole: «, conformi all'ultima comunicazione» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 78 della legge regionale 42/2000 è abrogato

3. Al comma 4 dell'art. 78 della legge regionale 42/2000 la parola: «comunicati» è sostituita dalla seguente: «esposti».

Art. 48.

Vigilanza e controllo.
Abrogazione dell'art. 79 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 79 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 49.

Sanzioni amministrative.
Modifiche all'art. 80 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 1 dell'art. 80 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 80 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«2. Chi non espone la tabella di cui all'art. 78, comma 1, o la espone in modo non visibile, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro. La sanzione è ridotta della metà nel caso della mancata esposizione o dell'esposizione non visibile o della compilazione incompleta del cartellino di cui all'art. 78, comma 2.»

3. Il comma 3 dell'art. 80 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«3. Chi viola le disposizioni di cui all'art. 78, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 300,00 euro a 1.800,00 euro.»

4. Il comma 4 dell'art. 80 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 50.

Osservatorio regionale del turismo.
Abrogazione dell'art. 81 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 81 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 51.

Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo.
Modifiche all'art. 82 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 2 dell'art. 82 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio, con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi degli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).»


Art. 52.

Denuncia di inizio di attività.
Sostituzione dell'art. 84 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 84 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 84 Esercizio dell'attività

1. L'apertura di un'agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.



2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 83.

3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 5.

4. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della società, alla sede, è comunicata allo SUAP entro trenta giorni.

5. Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra quelle di cui all'art. 82, comma 1, è soggetta a SCIA.

6. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione allo SUAP competente per territorio.

7. Le agenzie che svolgono attività stagionale concludono esclusivamente contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente durante i periodi di apertura delle agenzie medesime.

8. Lo SUAP competente per territorio, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA di inizio attività e relative variazioni.»

Art. 53.

Garanzia assicurativa.

Modifiche all'art. 86 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 1 dell'art. 86 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno, nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici ai sensi degli articoli 19 e 50 del decreto legislativo 79/2011.»

Art. 54.

Chiusura temporanea dell'agenzia.

Modifiche all'art. 87 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 2 dell'art. 87 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«2. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi è comunicata allo SUAP competente per territorio.»

Art. 55.

Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio. Modifiche all'art. 88 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 3 dell'art. 88 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«3. Il possesso dei requisiti professionali è richiesto al momento della presentazione della SCIA per l'apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.»

2. Il comma 7 dell'art. 88 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora l'attività della persona preposta alla direzione tecnica di una agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni, provvedendo, entro il medesimo termine, alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.»

Art. 56.

Esame di idoneità.

Modifiche all'art. 89 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 4 dell'art. 89 della legge regionale 42/2000 la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Il comma 5 dell'art. 89 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

3. Al comma 6 dell'art. 89 della legge regionale 42/2000 la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

Art. 57.

Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio.

Modifiche all'art. 91 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 1 dell'art. 91 della legge regionale 42/2000 le parole: «alla Provincia nel cui territorio è situata la sede dell'organismo regionale o dell'articolazione territoriale» sono sostituite dalle seguenti «al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze».


2. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 91 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente: «Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze accertano d'ufficio l'iscrizione all'albo di cui all'art. 90, comma 1, nonché il possesso dei requisiti professionali della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività, secondo le modalità stabilite all'art. 88.»

3. Il comma 3 dell'art. 91 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1 è comunicata al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze.»

4. Il comma 5 dell'art. 91 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi del capo I del titolo I del decreto legislativo 79/2011.»



Art. 58.

*Organizzazione occasionale di viaggi.
Modifiche all'art. 92 della legge regionale 42/2000*

1. Al comma 3 dell'art. 92 della legge regionale 42/2000 le parole: «alla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze».

2. Al comma 4 dell'art. 92 della legge regionale 42/2000 le parole: «la Provincia esercita» sono sostituite dalle seguenti: «il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze esercitano».

Art. 59.

*Vigilanza e controllo.
Abrogazione dell'art. 94 della legge regionale 42/2000*

1. L'art. 94 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 60.

*Sospensione e cessazione dell'attività.
Modifiche all'art. 95 della legge regionale 42/2000*

1. Al comma 1 dell'art. 95 della legge regionale 42/2000 le parole: «la Provincia dispone» sono sostituite dalle seguenti: «il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono».

2. Al comma 2 dell'art. 95 della legge regionale 42/2000 le parole: «la Provincia dispone» sono sostituite dalle seguenti: «il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono».

3. Il comma 3 dell'art. 95 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«3. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze sospendono lo svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi da parte delle associazioni di cui all'art. 90 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il venir meno della copertura assicurativa di cui all'art. 91, comma 2, l'associazione non provveda a ricostituirla entro il termine stabilito.».

4. Al comma 4 dell'art. 95 della legge regionale 42/2000 le parole: «la Provincia dispone» sono sostituite dalle seguenti: «il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono».

Art. 61.

*Sanzioni amministrative.
Modifiche all'art. 96 della legge regionale 42/2000*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 96 della legge regionale 42/2000 è sostituita dalla seguente:

«a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all'art. 84;».

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 96 della legge regionale 42/2000 le parole: «alla provincia,» sono soppresse.

Art. 62.

*Requisiti per l'esercizio della professione.
Modifiche all'art. 99 della legge regionale 42/2000*

1. Il comma 2 dell'art. 99 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio della professione di guida turistica è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.».

2. Il comma 3 dell'art. 99 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

3. Il comma 5 dell'art. 99 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

4. Il comma 6 dell'art. 99 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«6. La cessazione dell'attività di guida turistica è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.».

Art. 63.

*Corsi di qualificazione e specializzazione.
Modifiche all'art. 101 della legge regionale 42/2000*

1. Al comma 1 dell'art. 101 della legge regionale 42/2000 la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Il comma 5 dell'art. 101 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«5. I corsi di cui al comma 4 hanno ad oggetto materie che interessano il territorio regionale.».

Art. 64.

*Integrazioni dell'abilitazione professionale.
Modifiche all'art. 103 della legge regionale 42/2000*

1. Al comma 3 dell'art. 103 della legge regionale 42/2000 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Il comma 3 bis dell'art. 103 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 65.

*Vigilanza e controllo.
Abrogazione dell'art. 106 della legge regionale 42/2000*

1. L'art. 106 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 66.

*Sanzioni amministrative.
Modifiche all'art. 107 della legge regionale 42/2000*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 107 della legge regionale 42/2000 è sostituita dalla seguente:

«a) chiunque esercita l'attività professionale di guida turistica senza aver presentato la SCIA;».



Art. 67.

Norme transitorie.

Abrogazione dell'art. 109 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 109 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 68.

Requisiti per l'esercizio della professione.

Modifiche all'art. 111 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 2 dell'art. 111 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.».

2. Il comma 4 dell'art. 111 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

3. Il comma 6 dell'art. 111 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«6. La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.».

Art. 69.

Vigilanza e controllo.

Abrogazione dell'art. 114 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 114 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 70.

Sanzioni amministrative.

Modifiche all'art. 115 della legge regionale 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 115 della legge regionale 42/2000 è sostituita dalla seguente:

«a) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico senza aver presentato la SCIA.».

Art. 71.

Norma transitoria.

Abrogazione dell'art. 117 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 117 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 72.

Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività.

Modifiche all'art. 119 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 2 dell'art. 119 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio della professione di guida ambientale nella specialità prescelta è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.».

2. Il comma 4 dell'art. 119 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

3. Il comma 7 dell'art. 119 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 73.

Corsi di qualificazione e specializzazione.

Modifiche all'art. 121 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 1 dell'art. 121 della legge regionale 42/2000 la parola: «provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Al comma 3 dell'art. 121 della l.r. 42/2000 la parola: «provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

Art. 74.

Vigilanza e controllo.

Abrogazione dell'art. 125 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 125 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 75.

Sanzioni amministrative.

Modifiche all'art. 126 della legge regionale 42/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 126 della legge regionale 42/2000 è sostituita dalla seguente:

«a) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale senza aver presentato la SCIA;».

Art. 76.

Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione.

Modifiche all'art. 132 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 1 dell'art. 132 della legge regionale 42/2000 la parola: «provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

Art. 77.

Modalità e contenuti dei corsi. Modifiche all'art. 133 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 1 dell'art. 133 della legge regionale 42/2000 le parole: «sentite le Province,» sono sostituite dalla seguente: «sentiti».

Art. 78.


Scuole di sci.

Modifiche all'art. 136 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 3 dell'art. 136 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«3. Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intenda istituire una scuola di sci trasmette la SCIA, esclusivamente in via telematica, allo SUAP in cui intende ubicare la sede della scuola, attestante il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve.».

2. Al comma 4 dell'art. 136 della legge regionale 42/2000 le parole: «denuncia di inizio attività deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «SCIA è.».



Art. 79.

Vigilanza e controllo.

Abrogazione dell'art. 138 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 138 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 80.

Modalità e contenuti dei corsi.

Modifiche all'art. 147 della legge regionale 42/2000

1. Al comma 1 dell'art. 147 della legge regionale 42/2000 le parole: «sentite le Province,» sono sostituite dalla seguente: «sentiti».

Art. 81.

Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo.

Modifiche all'art. 150 della legge regionale 42/2000

1. Il comma 3 dell'art. 150 della legge regionale 42/2000 è sostituito dal seguente:

«3. L'istituzione di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio in cui s'intende ubicare la scuola.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 150 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

«3 bis. La SCIA è presentata dal legale rappresentante di un'associazione o società di guide alpine e attesta l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna.»

3. Al comma 4 dell'art. 150 le parole «denuncia di inizio attività deve essere» sono sostituite con le parole «SCIA è.»

Art. 82.

Vigilanza e controllo.

Abrogazione dell'art. 152 della legge regionale 42/2000

1. L'art. 152 della legge regionale 42/2000 è abrogato.

Art. 83.

Vigilanza e controllo. Inserimento del titolo III bis nella legge regionale 42/2000

1. Dopo l'art. 155 della legge regionale 42/2000 è inserito il seguente titolo: «Titolo III bis - Vigilanza e controllo».

Art. 84.

Vigilanza e controllo. Inserimento dell'art. 155 bis nella legge regionale 42/2000

1. Dopo l'art. 155 della legge regionale 42/2000, nel titolo III bis, è inserito il seguente:

«Art. 155 bis Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza degli enti cui è attribuita la funzione di amministrazione attiva.»

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2015, N. 22 (RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 "DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI". MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)

Art. 85.

Disposizioni generali.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale 22/2015

1. Il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale 22/2015 è abrogato.

Art. 86.

Modifiche all'allegato B della legge regionale 22/2015 in materia di turismo

1. La lettera A) dell'allegato B della legge regionale 22/2015 è sostituita dalla seguente:

A) TURISMO:

Articoli 3 bis, 4 e 4 ter della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

Art. 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) relativo alla tenuta del Catasto della RET.

Capo III

NORME FINALI

Art. 87.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 marzo 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 marzo 2016.

(Omissis).

16R00306



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2016, n. 10.

Interventi per l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale in caso di morosità incolpevole.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 59 Speciale del 14 aprile 2016)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:

Art. 1.

Finalità

1. La regione, in considerazione dell'attuale situazione di crisi economica e delle ripercussioni negative della stessa sui lavoratori, le famiglie e le imprese, intende promuovere interventi a favore di soggetti che versino in condizioni di morosità incolpevole nell'ambito di mutui bancari contratti per l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale (c.d. prima casa).

Art. 2.

Interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la regione concede a coloro che versino nella condizione di morosità incolpevole di cui all'art. 3 un contributo per l'estinzione anticipata del mutuo bancario contratto per l'acquisto della prima casa.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso per un importo massimo non superiore ad euro 40.000,00, comprensivo anche delle spese occorrenti per l'estinzione anticipata del mutuo.

3. La regione, contestualmente all'estinzione del mutuo, subentra ai sensi dell'art. 1201 c.c. nella garanzia reale costituita dall'ipoteca sull'immobile. L'atto di surroga è stipulato nelle forme e modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa civilistica in materia.

4. La regione, contestualmente all'estinzione del mutuo, stipula con il proprietario beneficiario del contributo apposito contratto per la restituzione rateizzata del contributo concesso, definendo termini, modalità e condizioni di restituzione che tengano conto della particolare situazione economica in cui versa il contraente e in ogni caso di maggior favore rispetto a quelli pattuiti originariamente dal proprietario con l'istituto bancario.

5. Nel caso di inadempimento contrattuale da parte del proprietario beneficiario del contributo, la regione intraprende le procedure legali volte al recupero del credito, pari al contributo concesso, ai costi dell'atto di surrogazione ed alle spese sostenute.

6. Per gli interventi previsti dalla presente legge, la regione può avvalersi dell'assistenza tecnico-finanziaria della F.I.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese),

secondo le disposizioni attuative di cui all'art. 8 stabilite dalla Giunta regionale e nel rispetto della normativa statale ed europea di riferimento.

Art. 3.

Morosità incolpevole

1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento della rata di mutuo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente ovvero consistente e persistente riduzione del reddito derivante da attività libero-professionali o da imprese registrate;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 4.

Criteri per l'accesso alla garanzia

1. La regione, nel concedere il contributo di cui all'art. 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 9, verifica:

- a) che il richiedente abbia un reddito I.S.E.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- b) che il richiedente sia titolare di un contratto di mutuo bancario per l'acquisto di una unità immobiliare ad uso abitativo principale (prima casa) ubicata nel territorio della Regione Abruzzo e risieda stabilmente nell'immobile, ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 e A10;
- c) che il richiedente abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- d) che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.



Art. 5.

Priorità nella concessione della garanzia

1. Nell'ordine che segue, hanno priorità nella concessione del contributo di cui all'art. 2 i proprietari:

- a) destinatari di un provvedimento esecutivo;
- b) destinatari di un atto di formale messa in mora per il mancato pagamento della rata di mutuo.

2. A parità di condizioni, costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Art. 6.

Vigilanza e monitoraggio

1. La regione esercita le attività di vigilanza e monitoraggio sull'operato svolto dalla F.I.R.A. S.p.A.

Art. 7.

Convenzioni

1. La regione, anche in considerazione delle particolari finalità di carattere sociale che ispirano la presente legge, promuove convenzioni con i singoli istituti di credito, ovvero con le loro associazioni maggiormente rappresentative, al fine di ottenere condizioni di particolare favore per l'estinzione anticipata del contratto di mutuo e con singoli studi notarili, ovvero con l'ordine territoriale del Notariato, al fine di ottenere condizioni di particolare favore per la stipula degli atti pubblici necessari.

Art. 8.

Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta, con delibera, disposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 2016 del bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00, cui si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento di nuova istituzione «Interventi per l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale per morosità incolpevole - L.R. ____ del ____» nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale», Titolo 2.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2016-2018, è apportata, per l'an-

nualità 2016, la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento: Titolo 2, Missione 12, Programma 04 per euro 100.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione «Interventi per l'acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale per morosità incolpevole - L.R. ____ del ____»;

b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 12 «Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione» per euro 100.000,00.

3. Per le annualità successive, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della regione»

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 aprile 2016

D'ALFONSO

(Omissis).

16R00254

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2016, n. 11.

Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale - n. 59 del 14 aprile 2016)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 25/2011

1. All'art. 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in ma-



teria di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis*, il costo unitario per l'uso idroelettrico, di cui alla lettera c), del comma 5, dell'art. 93, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), è stabilito per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, per ogni Kw di potenza efficiente, in euro 35,00, oltre ai relativi aggiornamenti al tasso di inflazione programmata.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Per la definizione di potenza efficiente si rinvia alla definizione ufficiale utilizzata per la potenza efficiente netta dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI).»;

c) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

«1-*ter*. In ossequio all'art. 93, comma 2, della legge regionale n. 7/2003 entro il 28 febbraio di ciascun anno è versato, anticipatamente e a titolo di acconto, il canone annuo calcolato applicando il valore riportato al comma 1 per ogni Kw di potenza nominale. L'utente è tenuto, altresì, a comunicare al competente Servizio Regionale, contestualmente al Gestore della rete di trasmissione ovvero al GSE e secondo i tempi previsti dagli stessi, la potenza efficiente dell'anno precedente debitamente certificata da organismo terzo che attesti le modalità di misurazione e la potenza efficiente misurata; con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Dipartimento competente è approvato apposito elenco di organismi terzi abilitati a rilasciare la certificazione, a seguito della quale il medesimo Servizio Regionale provvede a quantificare l'importo complessivo a conguaglio, secondo le modalità di cui al comma 1, che deve essere versato entro 60 giorni dalla relativa richiesta. Nel caso in cui il dato della potenza efficiente risulti inferiore alla potenza nominale nulla è dovuto al concessionario a titolo di rimborso. In caso di mancata comunicazione della potenza efficiente il canone dovuto è triplicato rispetto al canone dovuto calcolato sulla potenza nominale media di concessione. La Giunta regionale per il tramite del Dipartimento competente può affidare l'attività di verifica della potenza efficiente fornita dai gestori mediante società controllate dalla Regione Abruzzo sulla base di uno o più contratti di servizio di durata pluriennale approvati con appositi provvedimenti attuativi senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.»;

d) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente comma 1-*ter*-1:

«1-*ter*-1. Il termine di cui al primo periodo del comma 1-*ter* è stabilito per l'anno 2016 al 31 maggio 2016.»;

e) il comma 1-*quinqies* dell'art. 12 della legge regionale n. 25/2011 come introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla legge regionale n. 5/2015) è abrogato.

2. Alla legge regionale n. 25/2011 sono apportate le ulteriori seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'art. 8, le parole «entro il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2016»;

b) al comma 1 dell'art. 9, le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2016».

3. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2016).

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 5/2015

1. Al comma 1, dell'art. 2, della legge regionale 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali n. 9/2011, n. 39/2014, n. 2/2013, n. 77/1999, n. 9/2000, n. 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale) le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle parole «duecentosettanta giorni, ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) se in data precedente».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 9/2011


1. Al comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Lo Statuto dell'ERSI è approvato con atto della Giunta della Regione Abruzzo.».

2. Al comma 9 dell'art. 1 della legge regionale n. 9/2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «dall'art. 5» sono inserite le seguenti: «e dall'art. 6, comma 5.»;

b) le parole «quattro componenti indicati ciascuno da ogni ASSI» sono sostituite dalle parole: «quattro componenti nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale e designati ciascuno da ogni ASSI al proprio interno»;

c) le parole «il Consiglio di amministrazione ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo e controllo. Il Direttore generale ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché ogni più ampio potere di gestione dell'Ente».



Art. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 38/1996

1. Alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'art. 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono consentite le attività cinofile e cinotecniche.»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 9, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'incremento del turismo cinofilo, nelle zone B, C, D sono consentite le attività cinofile e cinotecniche. I regolamenti o i piani dei parchi naturali regionali ne regolamentano i tempi e le aree di pratica, garantendone comunque la possibilità di svolgimento per almeno otto mesi l'anno su aree non inferiori al cinquanta per cento delle rispettive zone B, C e D, nel rispetto delle caratteristiche naturali ed ambientali del relativo territorio. Nelle more dell'adeguamento dei regolamenti o dei piani dei parchi naturali regionali alle disposizioni di cui al presente comma, le predette attività sono consentite per l'intero anno su tutte le aree ricadenti nelle zone B, C e D. Per la pratica delle attività cinofile e cinotecniche l'interessato comunica all'ente gestore la data e le modalità di svolgimento delle stesse almeno 15 giorni prima, fermo restando gli eventuali ulteriori adempimenti di legge. Sono sempre consentite, senza alcuna limitazione ed obbligo di preavviso, passeggiate con cane al seguito.»;

c) al comma 3 dell'art. 19, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'incremento del turismo cinofilo, sono consentite le attività cinofile e cinotecniche nelle riserve regionali naturali guidate, controllate e speciali. Il relativo piano di assetto naturalistico ne regola i tempi e le aree di pratica, garantendone comunque la possibilità di svolgimento per almeno otto mesi l'anno su aree non inferiori al trenta per cento delle predette riserve, sempre nel rispetto delle caratteristiche naturali ed ambientali del relativo territorio. Nelle more dell'adeguamento del relativo piano di assetto naturalistico alle disposizioni di cui al presente comma, le predette attività sono consentite tutto l'anno sull'intera superficie della riserva. Per la pratica delle attività cinofile e cinotecniche l'interessato comunica all'ente gestore la data e le modalità di svolgimento delle stesse almeno 15 giorni prima, fermo restando gli eventuali ulteriori adempimenti di legge. Sono sempre consentite, senza alcuna limitazione ed obbligo di preavviso, passeggiate con cane al seguito.».

Art. 5.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 aprile 2016

D'ALFONSO

(*Omissis*).

16R00255

REGIONE SICILIA

LEGGE 21 aprile 2016, n. 7.

Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale.

(Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 18 del 29 aprile 2016 (n. 19))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Generalità e definizioni

1. Ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto ed in conformità con i principi del vigente ordinamento europeo, la Regione disciplina i contenuti ed i percorsi formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale, come definite dal presente articolo.

2. Per gli effetti di cui alla presente legge, sono definiti «Sommozzatori e lavoratori subacquei» (Nomenclatura e classificazione delle unità professionali ISTAT 62160) coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime in shore ed offshore o interne.



3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività subacquee svolte:

a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;

b) per fini di ricerca o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedano abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a 30 metri;

c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile ed alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo o dal corpo di appartenenza.

4. Rimane ferma l'applicazione delle norme statali e comunitarie in materia di esercizio della professione, dell'attività d'impresa nel settore, di affidamento di lavori ed incarichi e delle relative norme tecniche di attuazione. Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Titoli e percorsi formativi

1. I percorsi formativi di cui alla presente legge si articolano in tre livelli di qualificazione correlati alle attività di cui al comma 2 dell'art. 1:

a) di primo livello (inshore diver), o «sommozzatore»;

b) di secondo livello (offshore air diver), detto anche di categoria «TOP UP»;

c) di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria «altofondalista» (saturazione).

2. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera a), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di 30 metri.

3. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera b), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di 50 metri (Top Up).

4. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 1, lettera c), sono finalizzati a fornire formazione per operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai 50 metri (Alto fondale).

5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono altresì tenuti ad essere in possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic), prima del conseguimento finale del titolo formativo.

6. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 2 è necessario disporre di una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco.

7. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 3 è necessario disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed

equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera).

8. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 4 è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in PVHO (recipienti resistenti a pressione presieduti/abitati).

Art. 3.

Attività formative sul territorio regionale

1. Al fine di incrementare i livelli di occupabilità e la qualificazione della manodopera, corrispondendo alle oggettive esigenze del mercato del lavoro, la Regione promuove interventi a carattere formativo per l'esercizio delle attività della subacquea industriale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall'International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA).

3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche mediante impiego di risorse di provenienza extraregionale all'uopo idonee (FSE), secondo i limiti e con le modalità indicate dai relativi atti di programmazione.


4. Rimane salva la facoltà per i centri accreditati di attivare corsi ed attività senza oneri per la Regione, fermo restando il rispetto degli standard formativi previsti dalla presente legge.

5. I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.

Art. 4.

Incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Repertorio telematico dei soggetti formati

1. Al fine di agevolare la spendibilità sul mercato del lavoro dei titoli formativi conseguiti ed il loro riconoscimento in sede internazionale (con riferimento EQF alla qualifica n. 6216 in raccordo con la Classificazione Internazionale delle professioni «ISCO-88» - qualifica equivalente al numero 7.5.4.1. «Underwater divers»), il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro promuove la pubblicazione e l'aggiornamento nel proprio sito internet di un repertorio telematico



tico dei soggetti formati nell'ambito delle attività di cui all'art. 3, recante gli estremi dei titoli conseguiti secondo il livello di qualificazione di cui all'art. 2, e le informazioni di contatto.

2. L'iscrizione e la cancellazione dal repertorio avvengono dietro istanza degli interessati, corredata della documentazione relativa ai titoli formativi e dell'autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali.

3. La gestione e la tenuta del repertorio è operata dagli uffici del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative nell'ambito delle ordinarie dotazioni d'istituto, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.

4. L'iscrizione al repertorio avviene secondo numerazione progressiva individuale e prevede il rilascio all'iscritto di una card nominativa corredata dei dati integrali di iscrizione.

5. L'iscrizione al repertorio di cui al presente articolo è libera ed è consentita a tutti coloro che abbiano conseguito un idoneo titolo rilasciato da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza ovvero un titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e validazione previsti dalle relative norme. Tutti i titoli di cui al presente comma devono essere conseguiti in conformità agli standard di cui all'articolo 3, comma 2.

6. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, disciplina le modalità per il pagamento, da parte degli interessati, degli eventuali oneri per il rilascio della card di cui al comma 4.

Art. 5.

Disposizioni attuative e finali. Clausola di neutralità finanziaria

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale d'intesa con l'Assessore regionale

per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente legge.

2. I titoli e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge presso i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e che risultino conformi agli standard prescritti dall'art. 3, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'iscrizione al repertorio telematico di cui all'art. 4 e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario.

3. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.

Art. 6.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 aprile 2016

CROCETTA

*L'Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali ed il lavoro*
MICCICHÈ

*L'Assessore regionale per l'istruzione
e la formazione professionale*
MARZIANO

(*Omissis*).

16R00267





GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 1 0 1 5 *

€ 3,00

